



5.11.2014

Ordinanza sui domini Internet (ODIn)

Rapporto esplicativo

1 Il sistema dei nomi di dominio (Domain Name System)

1.1 In generale

In Internet, sono gli indirizzi tramite protocollo Internet (IP) che permettono l'invio dei dati necessari alla comunicazione tra computer. Ogni apparecchio informatico collegato a Internet dispone infatti di un indirizzo IP unico che gli consente di essere identificato tra tutte le altre macchine. Questo apparecchio può inoltre vedersi attribuire un nome di dominio che, rispetto all'indirizzo IP composto da una lunga serie di cifre, permette la sua identificazione in rete in modo più semplice e conviviale per gli utenti.

Nel sistema dei nomi di dominio (Domain Name System [DNS]), questi ultimi sono organizzati e gestiti in modo gerarchico, essendo suddivisi in domini di primo livello (TLD; Top Level Domain), di secondo livello e, se necessario, in altri sottodomini. I TLD definiscono le categorie di organizzazioni o di attività secondo il genere (gTLD; ad es. «.com» per le imprese a vocazione commerciale), il Paese o il territorio (ccTLD o country code TLD; ad es. «.ch» per la Svizzera) o il tipo di organismo (iTLD ad es. per le organizzazioni internazionali «.int»).

Per garantire una buona gestione dei nomi di dominio, la responsabilità di un dominio di primo livello è affidata a enti chiamati «gestori del registro» (registry), ognuno responsabile di un dominio di primo livello in quanto parte distinta del DNS. Ai gestori del registro spetta in particolare l'amministrazione del file informatico o della base dati comprendente tutte le informazioni di indirizzamento relative al dominio in questione. I server DNS, su cui sono memorizzate queste informazioni, garantiscono la funzione detta «risoluzione», che permette in particolare di risalire all'indirizzo IP partendo dal nome di dominio. La radice o «root» costituisce il livello superiore della banca dati del DNS. I server radice contengono tutti lo stesso file di zona «root zone file» nel quale figurano i riferimenti dei gestori del registro che amministrano i file dei domini detti di primo livello (Top Level Domain, TLD).

Siccome gran parte delle comunicazioni elettroniche transita oramai via Internet, i nomi di dominio e gli indirizzi IP, in quanto elementi d'indirizzo, costituiscono una componente essenziale del sistema moderno di telecomunicazione.

1.2 Il ruolo dell'ICANN

Insolito dal punto di vista del diritto internazionale pubblico, l'ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) è l'organismo che gestisce i nomi di dominio a livello mondiale. Subentrata al Governo americano nell'ottobre 1998, questa società senza scopo di lucro soggiace alle leggi californiane. Opera sulla base di un'organizzazione complessa e tenta di far collaborare tutte le parti interessate (società civile, attori del mondo economico, ambienti tecnici) ai fini del buon funzionamento del DNS. In seno all'ICANN, i governi sono chiamati a pronunciarsi sugli argomenti rilevanti dal punto di vista della politica pubblica ma in una veste meramente consultiva, tramite l'intermediazione del GAC (Governmental Advisory Committee), l'organo in cui l'UFCOM rappresenta la Confederazione svizzera.

In sostanza, l'ICANN è responsabile del sistema di indirizzamento e di nomina di Internet. Attribuisce, infatti, lo spazio degli indirizzi di protocollo IP e gli identificatori di protocollo, amministra il sistema dei nomi di dominio di primo livello e garantisce le funzioni di gestione del sistema dei server radice. Per effetto del potere che l'ICANN esercita di fatto sul DNS e sulla gestione globale dei domini Internet, le regole fissate da questa organizzazione hanno validità a livello mondiale. Nell'ODIn si ricorre alla nozione di «regole che si applicano a livello internazionale» per riferirsi al complesso di norme stabilite dall'ICANN, o potenzialmente da altre organizzazioni internazionali. L'espressione vuole sottolineare che l'internazionalità non è legata alla natura o alla fonte delle regole, quanto piuttosto al loro ambito concreto di applicazione.

Questa particolare situazione giuridica è dovuta al fatto che, salvo negli Stati Uniti, in quanto fenomeno tecnologico mondiale Internet ha potuto svilupparsi al di fuori delle giurisdizioni nazionali. La predominanza, perlomeno di fatto, di un'organizzazione statunitense sul sistema di Internet è stata spesso messa in questione. Non si è tuttavia riusciti a trovare alcun consenso per attribuire questa responsabilità a un'autorità internazionale considerata più idonea (cfr. Vertice mondiale sulla società dell'informazione, VMSI, organizzato dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni, UIT tra il 2003 e il 2005). La Svizzera è pertanto tenuta ad accettare le prescrizioni dell'ICANN se vuole partecipare all'Internet universale.

1.3 Sulla strada della liberalizzazione

Spetta all'ICANN decidere in merito alla creazione dei domini di primo livello. La sovranità legislativa degli Stati sui loro domini con codice di Paese (ccTLD) come il «.ch» per la Svizzera è tuttavia implicitamente riconosciuta dall'ICANN. L'ICANN mantiene invece il controllo sui domini generici di primo livello (gTLD).

Nel 2012, l'ICANN ha dato il via alla creazione di un vero e proprio mercato di nuovi domini generici di primo livello. Le persone giuridiche di tutto il mondo hanno potuto candidarsi alla creazione e alla gestione di uno o più nomi di dominio di loro scelta, a condizione di pagare un contributo e rispettare le regole del gTLD Applicant Guidebook. Questo regolamento dell'ICANN stabilisce le regole applicabili ai nuovi spazi di nominazione creati e prevede originali meccanismi di protezione dei diritti sui marchi. Determina anche diverse procedure di obiezione in merito alle denominazioni per cui è fatta richiesta di inserimento fra i domini di primo livello. L'ICANN prevede inoltre di consultare le autorità competenti per assicurarsi che l'utilizzo dei nomi geografici (città, suddivisioni regionali dei Paesi, si pensi ai Cantoni svizzeri) non crei alcun problema.

2 I fondamenti giuridici dell'ODIn

2.1 Competenza globale della Confederazione

Il controllo della Confederazione sui nomi di dominio deriva principalmente dall'articolo 92 della Costituzione federale (Cost.) che affida alla Confederazione una competenza globale in materia di telecomunicazioni. Questa competenza deve essere vista come un mandato di organizzazione che autorizza la Confederazione a instaurare il sistema economico e strutturale di sua scelta in questo settore d'attività (Mess. Cost. 1997, p. 253; DTF 131 II 13 [43] e 125 II 293 [303]) e come un mandato legislativo che consente di realizzarlo.

L'articolo 28 capoverso 1 LTC concretizza la competenza costituzionale della Confederazione affidando all'UFCOM la gestione di tutti gli elementi d'indirizzo nel campo delle telecomunicazioni, compresi i nomi di dominio (DTF 131 II 162 [164]) di competenza della Svizzera. L'articolo 28 capoverso 1 in combinato disposto con l'articolo 62 capoverso 1 LTC lascia al Consiglio federale un ampio margine di manovra per disciplinare la gestione degli elementi d'indirizzo. Di conseguenza, un'ordinanza del Consiglio federale in materia non è un'ordinanza meramente esecutiva (Decisione del TF del 12 dicembre 2011 [2C_587/2011], consid. 3.3; cfr. anche DTAF del 7 giugno 2011 [A-7257/2010], consid. 5.4.2). In altri termini, il Consiglio federale può emanare norme primarie conformemente all'articolo 28 capoverso 1 e all'articolo 62 capoverso 1 LTC.

L'UFCOM può delegare a terzi la gestione e l'attribuzione di determinati elementi di indirizzo (art. 28 cpv. 2 LTC; cfr. BU CN 1997 pag. 95). Il Consiglio federale dispone inoltre di un ampio margine di manovra nel regolamentare la delega di un compito ai sensi dell'articolo 28 capoverso 2 LTC (DTF 131 II 162 [166]; cfr. anche DTAF del 20 marzo 2013 [A-3956/2011], consid. 5.3.2 e DTAF de 1° dicembre 2011 [A-8665/2010], consid. 3.3).

Conformemente all'articolo 62 capoverso 1 LTC in combinato disposto con l'articolo 28 capoversi 1 - 3 LTC, il Consiglio federale può organizzare liberamente le competenze, ripartire i compiti, definire l'offerta delle prestazioni, determinare le condizioni d'attribuzione dei nomi di dominio e disciplinare gli aspetti tecnici e operativi per i domini la cui gestione rientra nelle competenze della Confederazione. Questo ampio margine di manovra accordato al Consiglio federale dalla giurisprudenza considera l'elevata tecnicità e la dinamica del settore. Nasce da un'interpretazione conforme dell'articolo 28 LTC in riferimento all'articolo 92 Cost. che comprende un mandato d'organizzazione concernente anche gli elementi d'indirizzo. L'articolo 28 capoverso 2 LTC non permette tuttavia al Consiglio federale di obbligare un terzo a esercitare dei compiti legati alla gestione dei nomi di dominio, a meno che un tale obbligo non sia esplicitamente previsto. Conformemente all'articolo 28 capoverso 1 e 2 LTC, in linea di massima spetta all'UFKOM l'esercizio di tutte le competenze o l'esecuzione delle funzioni o dei compiti legati ai domini che soggiacciono alla sovranità della Svizzera.

2.2 Competenza della Confederazione di stipulare contratti con l'ICANN

Se, a livello bilaterale, la Svizzera conclude un contratto con un'istituzione come l'ICANN, non si tratta *per se* di un accordo di diritto internazionale poiché quest'ultima non è un'organizzazione internazionale e non ha pertanto una personalità giuridica internazionale. Se, parallelamente, la Svizzera non è in grado di esercitare la sua sovranità attraverso l'istituzione internazionale, l'accordo non rappresenta un contratto di diritto pubblico conformemente al diritto svizzero. Il contratto non è neppure catalogabile nel diritto internazionale privato, nella misura in cui la conclusione del contratto abilita la Svizzera a esercitare la funzione di autorità pubblica. Nella dottrina del diritto internazionale questi contratti tra uno Stato e un ente privato sottoposto a una giurisdizione estera, che non rientrano in alcuna delle casistiche citate vengono definiti una forma di contratto *sui generis*, i cosiddetti *state contracts*. Conformemente alla libertà contrattuale, questi possono essere sottoposti dalle parti sia al diritto internazionale sia a un diritto nazionale di loro scelta.

Secondo la prassi della Confederazione, la competenza di concludere uno *state contract* segue le stesse regole applicate a un accordo di diritto internazionale. Ciò significa che un organo federale è autorizzato a concludere un contratto statale se lo è per concludere un accordo di diritto internazionale dal contenuto analogo. Questa competenza è data dall'articolo 28 capoverso 1 in combinato disposto con l'articolo 64 capoverso 1 LTC. Tuttavia, la scelta del diritto nazionale di un altro Stato quale diritto applicabile allo *state contract* (in questo caso, principalmente quello statunitense), si rivela fondamentalmente problematica dato che lo Stato contraente si sottopone a un diritto alla cui modifica o evoluzione esso non può contribuire. I problemi giuridici della sovranità non mettono però in questione la facoltà del Consiglio federale di concludere accordi stabilita all'articolo 64 capoverso 1 LTC. D'altronde, già in passato accordi di diritto privato nel campo della ricerca e in altri ambiti sono stati stipulati tra la Svizzera e organizzazioni di diritto privato.

3 Struttura e caratteristiche principali dell'ODIn

L'ordinanza sui domini Internet (ODIn) mira a disciplinare tutte le questioni legate alla gestione dei domini di primo livello e dei nomi di dominio ad essi subordinati, nella misura in cui tali questioni toccano la sovranità della Svizzera. Si tratta di prevedere una regolamentazione che, in questo campo estremamente dinamico costituito dallo spazio di nomina di Internet, permetta alle autorità svizzere di prendere le misure indispensabili nell'interesse del nostro Paese. L'ODIn è pensata e strutturata in quest'ottica:

- il capitolo 1 (Disposizioni generali) pone le basi della regolamentazione definendo lo scopo principale dell'ODIn, il suo campo d'applicazione, il diritto applicabile e le nozioni utilizzate. Stabilisce inoltre i compiti generali che spettano alla Confederazione in relazione ai domini Internet. Nelle sue regole di diritto concretizza alcuni principi stabiliti nella Strategia della Confederazione con-

cernente la gestione dei nomi di dominio Internet adottata dal Consiglio federale il 27 febbraio 2013 (di seguito Strategia ND 2013);

- il capitolo 2 (Disposizioni generali sui domini gestiti dalla Confederazione) determina l'organizzazione generale dei domini di primo livello gestiti dalla Confederazione; le regole previste si applicano per principio alla gestione dei domini «.ch» (capitolo 4) e «.swiss» (capitolo 5);
- il capitolo 3 (Delega della funzione di gestore del registro) prevede le regole che disciplinano un'eventuale delega da parte dell'UFCOM della funzione di gestore del registro o dei compiti ivi legati;
- il capitolo 4 (Dominio «.ch.») prevede le regole particolari per la gestione del dominio di primo livello «.ch», nonché la gestione e l'attribuzione dei nomi di dominio di secondo livello ad esso subordinati. Se necessario, precisa o completa, per il dominio particolare «.ch», le regole d'applicazione generale del capitolo 2;
- il capitolo 5 (Dominio «.swiss») prevede le regole particolari per la gestione del dominio di primo livello «.swiss», nonché la gestione e l'attribuzione dei nomi di dominio di secondo livello ad esso subordinati. Se necessario, precisa o completa, per il dominio particolare «.swiss», le regole d'applicazione generale del capitolo 2;
- il capitolo 6 (Domini gestiti da altri enti pubblici svizzeri) stabilisce le regole applicabili alle «deleghe per legge» in favore degli enti pubblici svizzeri per i domini generici di primo livello attribuiti loro dall'ICANN;
- infine, il capitolo 7 (Disposizioni finali) affida all'UFCOM la competenza generale per quanto riguarda l'emanazione di prescrizioni tecniche e amministrative che devono permettere di precisare, tenendo conto della natura tecnica e fortemente evolutiva del settore dei nomi di dominio di Internet, le regole contemplate dall'ODIn.

L'ODIn vuole regolamentare, sulla base dell'articolo 28 LTC, la gestione dei nomi di dominio in quanto elementi d'indirizzo ai sensi dell'articolo 3 lettera f e lettera g LTC che mirano a identificare i partecipanti a una comunicazione effettuata attraverso le tecnologie di telecomunicazione (DTF 131 II 162 [164]). In altre parole, un nome di dominio costituisce innanzitutto uno strumento di ordine tecnico che rientra nel campo d'applicazione della legge sulle telecomunicazioni e non beneficia in quanto tale di alcuna protezione particolare in materia di proprietà intellettuale. Ciò non toglie che un nome di dominio rappresenti anche un segno distintivo che, come tale, può potenzialmente violare i diritti su altri segni distintivi, in particolare su marchi o su indicazioni di provenienza protetti dalla legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (LPM, RS 232.11). Tali conflitti devono essere fondamentalmente risolti dai tribunali sulla base del diritto esistente. Essi non sono oggetto della presente regolamentazione, fatte salve, indirettamente, le procedure di composizione delle controversie che devono essere istituite dai gestori dei domini di primo livello (gestori del registro).

4 Commento alle disposizioni

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

In quanto elementi d'indirizzo in Internet, i nomi di dominio rappresentano una componente essenziale della telecomunicazione moderna. È pertanto fondamentale, come sottolineato dal Consiglio federale nella sua Strategia ND 2013, che in Svizzera sia garantito in modo sufficiente l'accesso degli attori economici e sociali alle risorse limitate di Internet costituite dai nomi di dominio. Questo è lo scopo principale dell'ordinanza sui domini Internet (cpv. 1).

Il capoverso 2 prevede d'altronde dei fini secondari o derivati che risultano dalla concretizzazione dello scopo fondamentale previsto al capoverso 1. Nell'ottica di garantire in Svizzera un'offerta di nomi di dominio sufficiente, conveniente e di qualità, la Confederazione deve innanzitutto assicurare un utilizzo razionale, trasparente e avveduto dei domini di primo livello la cui gestione le compete (lett. a). Inoltre deve garantire la sicurezza e la disponibilità dell'infrastruttura fondamentale che costituisce il sistema dei nomi di dominio (DNS) (lett. b). Il buon funzionamento del DNS da cui dipende Internet rappresenta infatti un interesse pubblico maggiore. In maniera più generale, la Confederazione deve provvedere affinché nella gestione e nell'utilizzo dei domini di primo livello che esplicano i loro effetti in Svizzera siano rispettati il diritto svizzero e gli interessi della Svizzera (lett. c).

Lo scopo dell'ODIn non ha in sé alcuna forza normativa, fornisce tuttavia un orientamento in vista dell'interpretazione delle disposizioni materiali e d'esecuzione dell'ordinanza. Lo stesso vale per i fini secondari o derivati previsti al capoverso 2.

Art. 2 Campo d'applicazione

Lo spazio di nomina in Internet è gestito ed evolve in un quadro e secondo regole molto particolari (cfr. punto 1.1). Infatti, in questo paesaggio giuridico internazionale di natura totalmente nuova non è possibile determinare, sulla base dei criteri classici del diritto internazionale pubblico (legame territoriale o personale a un ordine giuridico), quali siano i domini di primo livello che soggiacciono effettivamente alla sovranità del nostro Paese. Altrettanto essenziale è che siano previste regole di diritto pubblico svizzero che mirano a proteggere gli interessi del nostro Paese in merito a una risorsa così importante. In un tale contesto, è necessario determinare il campo d'applicazione dell'ODIn tenendo conto degli obiettivi previsti dalla regolamentazione (art. 1) e del potenziale effetto delle regole previste (ossia la capacità della Svizzera di garantire il rispetto di queste regole).

In primo luogo, va da sé che l'ODIn si applica al dominio di primo livello con codice del Paese (country code Top Level Domain [ccTLD]) «.ch» (cpv. 1 lett. a). La sovranità legislativa degli Stati sui loro domini con codice del Paese (che corrispondono ai codici dei Paesi del territorio nazionale o di una parte di esso) è implicitamente riconosciuta dall'ICANN (cfr. «Principles and guidelines for the delegation and administration of country code Top level domains» emanati dal GAC). In occasione del Vertice mondiale sulla società dell'informazione (VMSI), è stato chiaramente affermato che la gestione del dominio che designa un Paese rientra nel quadro della sovranità nazionale del Paese interessato. In altri termini, la Svizzera dispone liberamente del suo dominio «.ch» e, nei limiti di una gestione responsabile del DNS, può adottare a tal riguardo le regole di gestione e di funzionamento che ritiene adeguate. Per il gestore del registro del dominio «.ch» non vi può essere alcun obbligo imperativo di concludere un accordo con l'ICANN. Quest'ultimo prevede d'altronde di permettere ai domini nazionali di primo livello l'utilizzo di lettere accentuate o che non appartengono all'alfabeto latino («Internationalised Domain Names»). In linea di massima, sta alla Svizzera stabilire se nel suo dominio «.ch» sia possibile utilizzare caratteri cirillici, cinesi o arabi e se sì quali caratteri. Allo stesso modo, la Svizzera deve stabilire se il dominio «.ch» possa, in quanto tale, essere trasposto in altri alfabeti o sistemi grafici (cpv. 1 lett. a in fine).

Secondariamente, l'ODIn riguarda il dominio generico di primo livello (generic Top Level Domain [gTLD]) «.swiss» la cui gestione è affidata alla Confederazione svizzera (cpv. 1 lett. b; cfr. capitolo 5). Se è vero che la competenza in materia di domini generici di primo livello è fondamentalmente dell'ICANN e che la loro gestione è disciplinata dai contratti conclusi con questo ente, al gestore di un tale dominio è delegata un'importante autorità normativa relativa al modo in cui il dominio è gestito. Bisogna dunque fissare nell'ODIn i principi e le regole particolari che si applicano a tali domini quando sono gestiti dalla Confederazione, soprattutto se, analogamente a «.swiss», sono oggetto di una candidatura definita «community» dall'ICANN, ossia depositata con l'intenzione di servire l'interesse della comunità svizzera nel suo insieme.

Infine, considerate le competenze della Confederazione in materia di elementi di indirizzo (cfr. punto 1.2.1), per principio l'ODIn si applica anche ai domini generici di primo livello la cui gestione non è di

competenza della Confederazione bensì di altri enti pubblici svizzeri (cpv. 1 lett. c), si pensi al dominio «.zuerich» richiesto all'ICANN dal Cantone di Zurigo. Questi domini generici soggiacciono a una regolamentazione particolare che considera le loro peculiarità (cfr. capitolo 6 della presente ordinanza).

L'ODIn non concerne invece gli indirizzi IP che, nonostante siano funzionalmente elementi d'indirizzo, sfuggono a qualsiasi regolamentazione del diritto pubblico svizzero. Il loro utilizzo è infatti riservato esclusivamente all'IANA (Internet Assigned Numbers Authority), una branca dell'ICANN, e a cinque servizi di registrazione locali situati su ogni continente.

L'ODIn è applicabile alle fattispecie che esplicano effetti in Svizzera, anche se tali fattispecie si verificano all'estero. Occorre tener conto del fatto che i domini Internet creano spazi o luoghi virtuali (ciberspazio) i cui effetti esulano dagli spazi fisici e dalle realtà costituite dai territori nazionali. In quest'ottica, il capoverso 2, in quanto regola unilaterale di conflitto, pone il principio degli effetti, che si distingue dal principio classico della territorialità la cui applicazione al mondo di Internet risulta particolarmente delicata. Concretamente, l'ODIn affronta qualsiasi atto o comportamento, anche se si verifica all'estero, che produce o è in grado di produrre effetti sui domini che rientrano nel campo d'applicazione dell'ODIn o sui nomi di dominio ad essi subordinati. Nel quadro del dominio «.swiss» ad esempio, il gestore del registro deve concludere un contratto di centro di registrazione con qualsiasi persona che soddisfi le condizioni poste dall'ODIn per esercitare questa attività (cfr. art. 17), anche se ha sede all'estero e non ha alcuna presenza in Svizzera. Il centro di registrazione estero è comunque tenuto a rispettare, con il suo comportamento e i suoi atti che si producono a priori all'estero, le norme dell'ODIn. I centri di registrazione con sede all'estero devono indicare un indirizzo postale valido in Svizzera presso cui possono essere notificate validamente in particolare le comunicazioni, le citazioni e le decisioni (cfr. art. 17 cpv. 2 lett. b).


Art. 3 Definizioni

L'ODIn usa una terminologia tecnica propria a Internet. I termini principali sono definiti nell'allegato cui rinvia l'articolo 3:

a. sistema dei nomi di dominio (DNS [Domain Name System])

Il sistema dei nomi di dominio (*Domain Name System – DNS*) è finalizzato a convertire un nome di dominio (o più precisamente un URL – *Uniform Resource Locator*) in un indirizzo basato sul protocollo IP. Infatti, rispetto agli indirizzi IP (ad es. 162.23.39.73), i nomi di dominio Internet o URL (ad es. www.admin.ch) sono molto più facili da memorizzare per gli utenti. Questa conversione viene spesso chiamata «risoluzione DNS».

Il sistema dei nomi di dominio è organizzato in modo collettivo, ciò significa che lo spazio dei nomi è suddiviso in zone del DNS, ognuna gestita in modo autonomo in una struttura gerarchica ben definita. Al livello più alto si trovano i server radice (*root servers*) contenenti gli indirizzi dei server che gestiscono i domini di primo livello (gTLD o ccTLD). I server di un dominio di primo livello (ad es. il ccTLD .ch) contengono a loro volta gli indirizzi dei server di nomi di dominio di secondo livello e così di seguito per i domini inferiori. La figura sottostante illustra in modo schematico la gerarchia del DNS.



Se un utente desidera visitare un sito Internet, ad esempio `www.admin.ch`, il suo computer, tramite il browser Internet, interrogherà il server di nomi del suo fornitore di accesso a Internet. Questo server non conosce tutti i nomi di dominio del DNS, ma almeno un server radice al quale chiederà l'indirizzo del server della zona «.ch». Quest'ultimo gli permetterà di ottenere l'indirizzo del server della zona «admin.ch». In seguito chiederà al server della zona «admin.ch» l'indirizzo IP finale del sito Internet `www.admin.ch` per potersi collegare e visualizzarne il contenuto sullo schermo del computer dell'utente.

Nonostante sia meno utilizzato, il DNS permette allo stesso modo di scoprire, a partire da un indirizzo IP, il nome del dominio corrispondente. In questo caso si parla di «risoluzione DNS inversa».

b. dominio o dominio Internet

È chiamato dominio Internet un sottoinsieme della struttura gerarchica del DNS. Il dominio di secondo livello «.admin.ch», ad esempio, comprende l'insieme dei sottodomini ad esso subordinati, che terminano con il suffisso «.admin.ch» («bakom.admin.ch», «bafu.admin.ch», «bk.admin.ch», ecc.) e sono amministrati dal gestore del dominio «admin.ch», ossia l'UFIT/Confederazione svizzera. Vale lo stesso per i livelli inferiori della gerarchia del DNS.

c. nome di dominio

Un nome di dominio è un parametro di comunicazione ai sensi dell'articolo 28 LTC, legato in modo univoco a un dominio Internet. È composto da una sola serie di caratteri se si tratta di un nome di dominio di primo livello (ch, com, net) o da diverse serie di caratteri separati da punti se si tratta di nomi di dominio di livelli inferiori (bakom.admin.ch, google.com, wikipedia.org, ecc.).

Nel caso di un nome di dominio di secondo livello o di un livello inferiore, la sequenza di caratteri situata a destra del nome designa il dominio di primo livello (o TLD). Immediatamente a sinistra, separata da un punto, si trova la sequenza di caratteri che definisce il secondo livello, e così di seguito per le sequenze di caratteri successive, se presenti.

Un nome di dominio identifica in modo univoco un dominio Internet, composto da computer, server e apparecchi periferici informatici collegati in rete, nonché da utenti che si collegano e comunicano tra loro su questa rete.

d. stringa ACE (ASCII [American Standard Code for Information Interchange] Compatible Encoding-String)

Originariamente, il sistema dei nomi di dominio è stato sviluppato sulla base del codice americano standardizzato per lo scambio di informazioni (*American Standard Code for Information Interchange* – ASCII). Questo codice si limita a utilizzare caratteri latini a – z senza accenti né vocali con la

dieresi, cifre 0-9 e il trattino d'unione («-»). ACE (*ASCII Compatible Encoding*) è un sistema che permette di codificare qualsiasi altro carattere mediante i caratteri di base ASCII. Si pensi al nome di dominio 'genève.ch' che sarà codificato in 'xn--genve-6ra.ch'. È quest'ultima sequenza di caratteri (ACE-String) che sarà stoccata nel file della zona «.ch» del sistema dei nomi di dominio.

e. *indirizzo di protocollo Internet o indirizzo IP (IP o Internet Protocol Address)*

Per comunicare tra loro, gli apparecchi collegati a una rete informatica che utilizza il protocollo IP (server, computer, router, commutatori, modem, stampanti in rete, ecc.) hanno bisogno di un parametro di comunicazione per identificarsi e riconoscersi tra loro. A tale scopo, il sistema attribuisce a ciascuno di loro, in modo permanente o provvisorio, un indirizzo IP. Vi sono indirizzi IP versione 4 (IPv4, su 32 bit) generalmente rappresentati tramite notazione decimale con quattro cifre comprese tra 0 e 255, separate da punti (es. 212.85.150.134) e indirizzi IP versione 6 (IPv6, su 128 bit), destinati a sostituire gli indirizzi IPv4 che si stanno esaurendo.

f. *ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)*

Creata nel 1998 al termine di lunghe trattative tra il Governo statunitense e la comunità Internet dell'epoca (ricercatori, industria delle telecomunicazioni, produttori di apparecchi, fornitori di accessi e di contenuti, diverse amministrazioni, ecc.), l'ICANN è un'organizzazione di diritto californiano senza scopo di lucro il cui ruolo principale è quello di attribuire lo spazio degli indirizzi IP, gestire i domini di primo livello e assicurare le funzioni di gestione del sistema dei server radice del DNS. Prima della creazione dell'ICANN, questi servizi erano garantiti dall'*Internet Assigned Numbers Authority* (IANA) nel quadro di un contratto concluso con il governo federale americano e altri organismi. Ora, l'ICANN assume queste funzioni per il mondo intero.

g. *ISO (International Organization for Standardization)*

L'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (*International Organization for Standardization*) o ISO è composta da rappresentanti di organizzazioni nazionali di standardizzazione provenienti da 164 Paesi. Creata nel 1947, è la più grande organizzazione di standardizzazione del mondo, produce norme internazionali nei domini industriali e commerciali, le cosiddette norme ISO. Queste ultime servono a tutte le organizzazioni industriali ed economiche, ai governi, alle autorità di regolamentazione, ai dirigenti dell'economia, ai professionisti della valutazione della conformità, ai fornitori e agli acquirenti di prodotti e di servizi, sia nel settore pubblico che privato. Ad esempio, la norma ISO 3166-1 alpha-2 definisce le abbreviazioni a due caratteri riservate ai Paesi o alle regioni geografiche sulle quali si basano le sequenze di caratteri utilizzate per i ccTLD (.ch per la Svizzera, .fr per la Francia, .de per la Germania, .eu per l'Europa, ecc...).

h. *dominio di primo livello (Top Level Domain [TLD])*

I domini di primo livello (*Top Level Domain* – TLD) sono domini particolari in quanto rappresentano il livello più elevato della gerarchia del DNS (se si esclude il livello dei server radice). Questo primo livello della gerarchia del DNS permette di strutturare lo spazio di partenza in funzione di determinati criteri propri a questi nomi. Vi sono principalmente due tipi di domini di primo livello:

- i domini generici di primo livello (*generic Top Level Domain* – gTLD);
- i domini di primo livello con codice del Paese (*country code Top Level Domain* – ccTLD).

I domini di primo livello sono sotto la responsabilità dell'ICANN, che ne delega la gestione.

i. *dominio generico di primo livello (generic Top Level Domain [gTLD])*

I gTLD sono una categoria dei domini di primo livello del DNS. La sequenza di caratteri utilizzati, spesso chiamata estensione, soggiace all'approvazione dell'ICANN e caratterizza generalmente il dominio in funzione del suo utilizzo o del suo scopo. Le estensioni possono definire delle comunità, dei settori d'attività o degli ambiti d'interesse.

Vi sono diverse generazioni di gTLD. La primissima, nata nel 1985, comprendeva i seguenti suffissi: .com, .net, .org, .edu, .mil, .gov e .arpa. A questa ne sono seguite altre sette, con la nascita di 15 nuovi suffissi tra il 1988 e il 2011, fino all'ultima generazione, avviata dall'ICANN nel 2008, in

seguito alla quale nel 2013 sono state presentate 1930 candidature per l'ottenimento di nuovi gTLD. Tra questi ultimi figura il suffisso .swiss, che è stato attribuito alla Confederazione al termine di un procedimento stabilito dall'ICANN.

j. dominio di primo livello con codice del Paese: (country code Top Level Domain [ccTLD])

I ccTLD sono una categoria dei domini di primo livello del DNS. La sequenza di caratteri utilizzata definisce un Paese o una zona geografica tramite due caratteri conformi alla norma ISO 3166-1 alpha-2. Il «ccTLD» .ch è quindi attribuito alla Svizzera. Alcuni ccTLD dispongono, oltre alla loro estensione di due caratteri, di un'estensione basata sui nomi di dominio internazionalizzati (*Internationalized Domain Name – IDN*) costituiti da caratteri regionali o speciali o provenienti da alfabeti non latini e rappresentati secondo un formato standardizzato (ad es. .қаз – «kaz» – che definisce il Kazakistan in alfabeto cirillico).

k. banca dati WHOIS

Contrazione dell'espressione inglese «*Who is?*», la banca dati pubblica WHOIS è un servizio di ricerca online in tempo reale che permette a tutti gli interessati di ottenere informazioni inerenti ai nomi di dominio Internet e ai loro titolari (cfr. art. 46 e 52).

l. gestore del registro (registry)

Vi è un solo gestore del registro (o *registry*) per dominio di primo livello, esso deve innanzitutto raccogliere in una banca dati centralizzata le informazioni sui nomi di dominio necessarie alla registrazione nel DNS e pubblicarle nel file di zona (cfr. art. 10 cpv. 1 lett. a). Il gestore del registro raccoglie queste informazioni presso i titolari dei nomi di dominio, generalmente per il tramite dei centri di registrazione. Gestisce inoltre l'iscrizione nel file di zona che consente di identificare servizi e applicazioni (siti Internet, servizi di posta elettronica) attraverso il nome di dominio e renderli accessibili agli utenti in tutto il mondo.

m. centro di registrazione (registrar)

I centri di registrazione sono i rivenditori autorizzati dei nomi di dominio, legati al gestore del registro a livello operativo. Offrono le loro prestazioni ai clienti finali. Per esercitare la loro attività devono essere titolari di un contratto di centro di registrazione concluso con il gestore del registro.

n. registrazione

Per poter utilizzare un nome di dominio, ad esempio allo scopo di creare un sito web, occorre farlo registrare nel DNS. I centri di registrazione offrono alle persone interessate la possibilità di ottenere il nome di dominio di loro scelta presso il gestore del registro che procederà in seguito a diffondere nel DNS le relative informazioni. Nell'ODIn si definisce «registrazione» il processo amministrativo e operativo svolto da un centro di registrazione, che ha inizio con la presentazione della domanda da parte della persona interessata e si conclude con l'introduzione del nome di dominio nel DNS.

o. attribuzione:

Gli elementi d'indirizzo posti sotto la responsabilità dell'UFCOM, conformemente all'articolo 28 LTC, sono messi a disposizione di terzi mediante attribuzione. Si tratta di un atto giuridico tramite il quale chi gestisce le risorse in questione accorda a un terzo un diritto di utilizzare uno o più elementi di queste risorse. Nell'ambito dei nomi di dominio, la gestione e l'attribuzione di questi ultimi sono affidate al gestore del registro che accorda al richiedente, tramite il centro di registrazione scelto da quest'ultimo, un diritto di utilizzazione del nome di dominio in questione (art. 28). In questa transazione il centro di registrazione assume unicamente il ruolo di intermediario (cfr. art. 24 segg.).

p. titolare

Si tratta di qualsiasi persona che, ai sensi dell'articolo 28 LTC, ha ottenuto dal gestore del registro il diritto di utilizzare la risorsa pubblica costituita da un nome di dominio (cfr. art. 28).

q. denominazione a carattere generico

Denominazione che si riferisce o descrive in maniera generale una categoria o una classe di beni (di consumo, ad es. chocolat, Orangensaft, pizza, o d'investimento, ad es. orologi, watches, immobili), servizi (ad es. consulenza fiscale, leasing, gestione immobiliare), persone (ad es. Anwalt, samaritani), gruppi (ad es. famiglia, comunità, Gemeinschaft), organizzazioni (ad es. governo, associazioni, persone giuridiche), cose (ad es. palace, automobili, chinese food), tecniche (ad es. telecomunicazione), settori (ad es. siderurgia, Versicherungen) o attività (ad es. calcio, travel, Wetten, arte). Alcune denominazioni generiche possono ovviamente rientrare in diverse categorie o classi. I nomi di fantasia, prodotto dell'immaginazione (ad es. «zigozago»), non sono considerati denominazioni a carattere generico. Una denominazione quale «cioccolato amaro» deve essere considerata generica se «amaro» costituisce una qualità oggettivamente ricollegabile alla nozione di cioccolato. La situazione cambia, invece, nel caso di una denominazione come «cioccolato di mezzanotte», da considerare come un nome di fantasia.

r. mandato di nominazione:

Si tratta dell'atto giuridico tramite il quale a un richiedente vengono attribuiti un nome di dominio generico o una serie coerente di diversi nomi di dominio generici per la realizzazione di un progetto particolare, le cui modalità sono stabilite in un mandato rilasciato dal gestore del registro. Il mandato di nominazione è un caso particolare dell'attribuzione dei nomi di dominio. Per il gestore del registro, consiste nell'attribuire a un richiedente, per una durata generalmente determinata, un nome di dominio particolare o una serie coerente di nomi di dominio sulla base di un progetto preciso (cfr. art. 56). Le condizioni d'utilizzo del nome o della serie di nomi di dominio, legate all'obiettivo del progetto, sono definite in un mandato concluso tra il richiedente e il gestore del registro. I mandati di nominazione riguardano nomi di dominio generici o insiemi di nomi di dominio legati da una tematica o una relazione particolare. Il processo di affidamento di un mandato di nominazione è basato su una trattativa tra il richiedente, che può proporre un progetto di mandato, e il gestore del registro, che può richiedere l'avviso della comunità d'interessi a cui si rivolge il progetto. Risulta dunque essere un procedimento più lungo di quello usuale.

s. DNSSEC (Domain Name System Security Extensions)

Per convertire un nome di dominio in indirizzo IP, occorre che i server di nomi che compongono il DNS siano in grado di scambiarsi informazioni. Questi server di nomi possono essere attaccati o piratati, soprattutto per deviare, a fini illeciti, il traffico normalmente destinato a un indirizzo verso un'altra destinazione. L'IETF (Internet Engineering Task Force) ha sviluppato e standardizzato un'estensione del DNS che permette di garantire la sicurezza non soltanto dello scambio ma anche dei dati che transitano tra i server di nomi del DNS. Questa estensione, chiamata DNSSEC (Domain Name System Security Extension), si basa sulla firma criptografica delle informazioni contenute nel DNS. Le chiavi pubbliche di firma sono accessibili e permettono di verificare se una risposta ricevuta dal DNS provenga effettivamente dal server autorizzato a darla e se non sia stata modificata al momento della trasmissione al computer che ha effettuato la richiesta.

t. trasferimento

Se la gestione amministrativa di un nome di dominio passa da un centro di registrazione a un altro, si parla di trasferimento di un nome di dominio. Generalmente, questa operazione viene eseguita dal gestore del registro su richiesta del titolare del nome di dominio. Un trasferimento non implica che cambi il titolare del nome di dominio.

u. diritto su un segno distintivo

Conformemente al «Regolamento sul procedimento di composizione delle controversie relative ai nomi a dominio per i domini .ch e .li»¹, il diritto su un segno distintivo è un diritto riconosciuto dall'ordinamento giuridico, acquisito con la registrazione o l'utilizzo di un segno, che salvaguarda gli interessi del suo titolare da un danno provocato dalla registrazione o dall'utilizzo di un segno identico o simile da parte di terzi. Può trattarsi, ma non soltanto, del diritto relativo a una ditta commerciale, un nome di persona, un marchio, un'indicazione di provenienza, nonché di diritti di difesa che risultano dalla legislazione sulla concorrenza sleale («nomi commerciali»).

Art. 4 Compiti generali

Conformemente alla sua competenza sancita negli articoli 92 Cost. e 28 capoverso 1 LTC (cfr. punto 1.2.1), per principio l'UFCOM assume tutte le competenze, le funzioni o i compiti legati ai domini gestiti dalla Confederazione (cpv. 1) e ai nomi di dominio ad essi subordinati qualora sia messa in questione la gestione del dominio in quanto tale. In altre parole, il capoverso 1 riguarda anche l'amministrazione generale dei nomi di dominio di secondo livello, non però la gestione di un nome di dominio particolare come «.admin.ch». Sono fatte salve le disposizioni dell'ODIn che attribuiscono competenze, compiti o funzioni ad altri enti, si pensi al capitolo 6 che delega ad altri enti pubblici svizzeri la facoltà di gestire i domini generici di primo livello attribuiti loro dall'ICANN.

In particolar modo, l'UFCOM deve provvedere affinché siano tutelati la sovranità e gli interessi della Svizzera nel DNS e nella gestione o nell'utilizzo di domini di primo livello nonché dei nomi di dominio a essi subordinati (cpv. 2). Il campo d'applicazione del capoverso 2 è in definitiva più ampio di quello previsto in modo generale dall'articolo 2, nella misura in cui questa disposizione si applica all'insieme del DNS. Se necessario, l'Ufficio può adottare, ma non è tenuto a farlo, qualsiasi misura in grado di contribuire alla realizzazione di questo fine (cpv. 3), ossia pressioni diplomatiche, reclami presso organi o autorità internazionali o nazionali, campagne pubbliche d'informazione o azioni giudiziarie.

L'UFCOM ha d'altronde la facoltà di emanare prescrizioni tecniche e amministrative generali sulla gestione della sicurezza dell'informazione e qualsiasi altra misura in grado di contribuire alla sicurezza e alla disponibilità del DNS (art. 60 cpv. 1). L'UFCOM stabilisce in questo caso il campo d'applicazione di queste prescrizioni e misure, poiché la loro efficacia dipende dal controllo di diritto o di fatto che la Confederazione esercita sulle infrastrutture interessate. In tale contesto l'UFCOM può dichiarare applicabili norme tecniche internazionali sulla sicurezza e sulla disponibilità del DNS, si pensi in particolare al DNSSEC (cfr. definizione di cui all'allegato lett. s).

Art. 5 Relazioni internazionali

Considerata l'importanza dello spazio di nomina Internet, è essenziale che la Svizzera faccia sentire la sua voce, principalmente tramite la Confederazione, rappresentata dall'UFCOM, nei forum e negli organismi internazionali che hanno il compito di trattare questioni relative ai nomi di dominio o ad altri elementi d'indirizzo di Internet (cpv. 1). Poco importa se si tratta di forum o organizzazioni informali del mondo di Internet che storicamente e per loro natura sono strutturati in modo evolutivo e poco formale. L'UFCOM rappresenta primariamente la Svizzera in seno al Comitato consultivo governativo dell'ICANN (GAC; cfr. punto 1.1.2). Possono partecipare ai lavori dei forum e degli organismi internazionali pertinenti anche i delegati e le altre persone incaricate di tutte o parte delle funzioni conformemente all'ODIn (cpv. 2), se la loro presenza, oltre ad essere possibile, è anche auspicata dall'UFCOM.

I rappresentanti della Svizzera utilizzano i processi e le possibilità previste dai forum e dagli organismi internazionali per difendere gli interessi della Svizzera, ad esempio cercando di ottenere il blocco, nei nuovi gTLD, delle denominazioni degne di protezione che dovrebbero poter essere utilizzate soltanto dalla Confederazione in base alla Strategia ND 2013. Un'attenzione particolare va rivolta alle situazioni che toccano l'immagine generale della Confederazione, la sua economia o i settori essenziali di

¹ https://www.nic.ch/reg/cm/wcm-page/disputes/rules_v1.jsp?lid=it

quest'ultima. A loro volta, i delegati e le altre persone incaricate di tutte o parte delle funzioni conformemente all'ODIn tutelano l'interesse della Svizzera in seno ai forum e alle organizzazioni alle quali partecipano; l'UFCOM può dare loro delle istruzioni (cpv. 2).

Art. 6 Informazione da parte dell'UFCOM

L'organizzazione, il funzionamento e gli sviluppi relativi al sistema dei nomi di dominio sono complessi e difficili per i profani. Ciononostante l'informazione a tal riguardo può essere essenziale per gli ambienti economici, gli enti pubblici o addirittura alcuni privati. In tali condizioni è quindi opportuno che in Svizzera l'UFCOM informi, in modo adeguato, gli ambienti interessati riguardo al DNS e all'evoluzione del regime internazionale e del mercato globale dei nomi di dominio. A tale scopo l'UFCOM si avvale, nella misura del possibile, dei canali d'informazione e degli organismi esistenti.

Capitolo 2: Disposizioni generali sui domini gestiti dalla Confederazione

Sezione 1: Oggetto e organizzazione

Art. 7 Oggetto

Le disposizioni del capitolo 2 disciplinano l'organizzazione e il funzionamento generale dei domini di primo livello gestiti dalla Confederazione e dei nomi di dominio di secondo livello ad essi subordinati. Si applicano per principio alla gestione dei domini «.ch» (capitolo 4) e «.swiss» (capitolo 5).

In linea di massima, queste disposizioni non disciplinano i livelli inferiori al secondo livello (prima frase). Nel DNS, l'attribuzione e l'utilizzo dei nomi di dominio di livelli inferiori competono infatti fondamentalmente al titolare del nome di dominio di secondo livello da cui dipendono. Nell'esercizio delle funzioni di attribuzione e di gestione del proprio dominio, i gestori del registro sono tenuti a contribuire alla stabilità tecnica del sistema nel suo complesso (cfr. art. 10 cpv. 1 lett. g), nonché dei domini di livello inferiore.

Art. 8 Organizzazione

In conformità al regime ampiamente applicato a livello mondiale e imposto dall'ICANN per i domini generici di primo livello, la gestione dei domini di primo livello della Confederazione si organizza in base a due funzioni fondamentali (cpv. 1):

- la funzione di gestore del registro («registry»), garantita da un'entità unica incaricata dell'amministrazione e della gestione centralizzate del dominio oltre che, e questa è una particolarità dell'ordinamento svizzero, dell'attribuzione e della revoca dei diritti d'utilizzo dei nomi di dominio (cfr. all. 3 lett. l); in altri termini, il gestore del registro è il garante del buon funzionamento del sistema, in quanto assicura la stabilità, il coordinamento e la continuità della gestione di un determinato dominio;
- la funzione di centro di registrazione («registrar»), garantita in condizioni di libera concorrenza nei domini «.ch» (art. 45 cpv. 1 lett. c) e «.swiss» (art. 50 lett. e) da tutti gli enti titolari di un contratto di centro di registrazione, che sono i soli autorizzati a effettuare presso il gestore del registro le operazioni tecniche e amministrative per la registrazione dei nomi di dominio per conto dei rispettivi richiedenti e a garantirne la gestione amministrativa (all. lett. m ed n). Il centro di registrazione è in contatto diretto con il cliente finale che commercializza i domini presso le persone interessate. Nel regime di concorrenza idealmente desiderato, l'UFCOM dovrebbe assumere la funzione di centro di registrazione soltanto se sul mercato mancasse un'offerta di servizi di registrazione soddisfacente (cpv. 3). In altre parole, l'UFCOM dovrebbe intervenire in veste di centro di registrazione soltanto in caso di necessità, di norma in via temporanea, per colmare una lacuna del mercato,

in particolare nel caso in cui nessuno intendesse esercitare la funzione o soddisfacesse le condizioni fissate a tal fine. L'UFCOM dispone di un certo margine di manovra (« ... può assumere...») e di libertà di giudizio (« ...un'offerta di servizi di registrazione soddisfacente...»), importanti per stabilire l'eventuale necessità di entrare sul mercato in veste di centro di registrazione.

Fondamentalmente è l'UFCOM ad assumere la funzione di gestore del registro (cpv. 2 e art. 4 cpv. 1; cfr. inoltre art. 28 cpv. 1 LTC), ossia l'esecuzione di tutti i compiti legati a questa funzione conformemente all'articolo 10. Ciononostante, niente impedisce all'UFCOM di delegare questa funzione conformemente all'articolo 32 e seguenti o di rivolgersi a terzi (subappalto o esternalizzazione). Occorre distinguere queste due fattispecie nel modo seguente:

- in caso di delega, l'UFCOM cede la competenza di agire in quanto gestore del registro; il rischio legato alla funzione delegata viene trasmesso integralmente al delegato privato, poiché, tramite il trasferimento di competenze, quest'ultimo si sostituisce alla Confederazione e agisce a suo rischio e pericolo;
- in caso di subappalto, contrariamente alla delega, l'UFCOM acquisisce delle prestazioni sulla base di un contratto che non mira a trasferire la funzione e la relativa responsabilità al subappaltatore; in questo caso, in qualità di gestore del registro, l'UFCOM rimane responsabile degli atti e del comportamento dei subappaltatori che agiscono a suo nome e per suo conto.

Sono fatte salve le disposizioni dell'ODIn che delegano la gestione di domini o di funzioni legate a domini particolari. Ci si riferisce qui soprattutto al capitolo 6 (art. 59) che affida la gestione di domini agli enti pubblici svizzeri che ne hanno fatto richiesta presso l'ICANN. D'altronde, la funzione di centro di registrazione va considerata come delegata a tutti i centri di registrazione, se viene garantita in condizioni di libera concorrenza dall'insieme di questi enti come nei domini «.swiss» e «.ch».

Se l'UFCOM può assumere la funzione di gestore del registro, come avverrà concretamente per il dominio «.swiss» (almeno in un primo tempo), allora esso rappresenta anche l'autorità di regolamentazione incaricata di emanare prescrizioni tecniche e amministrative conformemente all'articolo 60. Per chiarezza, l'ODIn si riferisce al gestore del registro anche se è l'UFCOM che adempie la funzione e all'UFCOM se quest'ultimo agisce in quanto autorità. Questa distinzione è necessaria poiché l'UFCOM può sempre delegare la funzione di gestore del registro a un terzo, conformemente all'articolo 32 e seguenti.

Sezione 2: Gestore del registro

Art. 9 In generale

Nell'esercizio della sua funzione e dei suoi compiti, il gestore del registro è tenuto a rispettare un certo numero di obblighi (art. 10). In primo luogo è tenuto a rispettare il diritto svizzero, in particolare l'ODIn e le relative disposizioni d'esecuzione, nonché le regole che si applicano a livello internazionale se il dominio in questione è di tipo generico (in particolare il contratto concluso con l'ICANN; a questo titolo si rimanda alle considerazioni sull'art. 50 relative a «.swiss»).

Nell'esercizio della sua funzione, il gestore del registro garantisce inoltre, in modo assai generale, il buon funzionamento del sistema assicurando la stabilità, il coordinamento e la continuità nella gestione di un particolare dominio. A tale scopo deve gestire il suo dominio in modo efficiente ed avveduto (cpv. 1). In quanto unico ente incaricato di questa funzione e dei compiti che vi sono legati, il gestore del registro deve svolgere i suoi compiti in modo trasparente e non discriminatorio nei confronti di tutti i centri di registrazione (cpv. 1); ciò implica che deve fornire le sue prestazioni a qualsiasi centro di registrazione con il quale ha l'obbligo di concludere un contratto se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 17 capoverso 2.

Per gestire l'infrastruttura necessaria a svolgere la sua funzione e fornire i servizi richiesti in base all'articolo 10 capoverso 1, il gestore del registro ha bisogno di personale qualificato (cpv. 2). Dovrà, inoltre, nominare un responsabile tecnico al quale l'UFCOM possa rivolgersi in caso di problemi.

Art. 10 Compiti

La funzione di gestore del registro («registry») implica un certo numero di compiti precisati all'articolo 10. Il gestore del registro, ossia una persona fisica o morale, oppure una società di persone, deve innanzitutto fornire le prestazioni, le operazioni e le funzionalità richieste dalle regole che si applicano a livello internazionale, soprattutto quelle previste a tal fine dall'ICANN. Si tratta in particolare di:

- tenere il giornale delle attività (cfr. art. 11 e relative spiegazioni);
- amministrare e aggiornare le banche dati comprendenti tutte le informazioni d'indirizzamento relative al dominio in questione; il funzionamento dei server di nomi richiede soprattutto un file di zona contenente le informazioni relative ai nomi di dominio, ai server di nomi (che rispondono alle domande fornendo informazioni appropriate provenienti dal file di zona) e agli indirizzi IP; conformemente alla lettera g, il gestore del registro deve prendere misure tecniche tese a contrastare la perdita di dati (memorizzazione statica e dinamica dei dati, file giornale);
- gestire i server di nomi primari e secondari, garantendo la diffusione del file di zona verso i server secondari; conformemente alle lettere f–g, provvede a esercitare o far esercitare un numero sufficiente di server di nomi e a ripartirli in modo avveduto secondo la topologia Internet;
- effettuare la risoluzione dei nomi di dominio in indirizzi IP, ossia trovare l'indirizzo IP corrispondente al nome di dominio;
- garantire l'installazione, la gestione e l'aggiornamento di una banca dati WHOIS (cfr. allegato lett. k nonché art. 46 e 52 e le spiegazioni in merito);
- mettere a disposizione dei centri di registrazione che soddisfano le esigenze dell'articolo 17 (cfr. spiegazioni in merito) un sistema di registrazione dei nomi di dominio; il gestore del registro deve innanzitutto fornire e amministrare l'interfaccia di comunicazione e di trattamento che permette ai centri di registrazione di presentare le domande di registrazione o di procedere a modifiche concernenti i nomi di dominio attribuiti (cfr. anche art. 25);
- attribuire e revocare i diritti di utilizzazione sui nomi di dominio (cfr. art. 27, 30 e 31 e le relative spiegazioni);
- istituire i servizi per la composizione delle controversie conformemente all'articolo 14 richiesti dall'articolo 45 capoverso 2 e dalle regole che si applicano a livello internazionale;
- garantire l'acquisto, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione dell'infrastruttura tecnica, sia software che hardware, necessaria alla sua funzione e ai suoi compiti (lett. f) e adottare le misure necessarie a garantire l'affidabilità, la resilienza, l'accessibilità, la disponibilità, la sicurezza e l'esercizio dell'infrastruttura (lett. g); questa formulazione, neutra dal punto di vista tecnologico, permette di tener conto dell'evoluzione in questo campo. Il gestore del registro è quindi tenuto a utilizzare sistemi affidabili e comprovati, configurarli secondo le norme attuali, verificare regolarmente la sicurezza dei programmi informatici rispetto ai rischi conosciuti ed effettuare aggiornamenti periodici, intraprendere misure atte a depistare i tentativi di accesso inusuali alla sua infrastruttura provenienti da Internet, essere in grado di reagire in modo adeguato onde impedire qualsiasi accesso non autorizzato, utilizzare le sue infrastrutture in locali muniti di protezione anti incendio e di un'alimentazione elettrica costante, installare un controllo fisico dell'accesso ai suoi impianti, provvedere a una manutenzione regolare degli impianti, sia autonomamente o tramite terzi, contribui-

re, nei limiti della sua funzione e dei suoi compiti, alla stabilità tecnica del sistema dei nomi di dominio (DNS); a tal fine rispetta le regole che si applicano a livello internazionale;

- lottare contro la cibercriminalità conformemente all'articolo 15 (cfr. spiegazioni in merito);
- fornire online al pubblico tramite un sito dedicato e facilmente identificabile (solitamente www.nic.ch, www.nic.swiss, o espresso globalmente www.nic.domaine) qualsiasi informazione utile sulle attività del gestore del registro nonché un elenco dei centri di registrazione consultabile in funzione delle prestazioni ricercate (lett. j). Il sistema di cui alla lett. k dovrà permettere ai centri di registrazione di scegliere, in una lista predefinita e standardizzata, quali servizi e altre opzioni relative ai nomi di dominio desiderino associare al proprio profilo (ad es. hosting, DNSSEC, IPv6, prestazioni destinate alle imprese o ai privati, ecc...).

L'elenco non è esaustivo, perché non è affatto escluso che i compiti del gestore del registro cambino in funzione dell'evoluzione, difficilmente prevedibile, del sistema dei nomi di dominio a livello internazionale e dell'adozione da parte dell'ICANN di norme vincolanti a completamento o estensione dei compiti che incombono ai gestori del registro dei domini generici.

Il gestore del registro non esamina in modo generale e continuativo le attività dei titolari di nomi di dominio. Fatto salvo l'articolo 51 lettera b, non è tenuto a indagare attivamente in merito a fatti o circostanze inerenti attività illecite commesse tramite nomi di dominio (cpv. 2). Per quanto riguarda il grado di diligenza richiesto, è soltanto in presenza di circostanze così particolari da richiamare la sua attenzione che il gestore del registro dovrà eseguire un controllo su un nome di dominio specifico o sul relativo titolare, allo scopo di revocare il nome di dominio o lottare contro la cibercriminalità.

Se necessario, l'UFCOM stabilisce le prescrizioni tecniche e amministrative tese, ad esempio, a disciplinare il ricorso al DNSSEC, le questioni legate alla modalità di comunicazione del gestore del registro (esigenze concrete riguardo all'utilizzo di un sito web unico e chiaramente riconoscibile) o le statistiche da allestire (cfr. art. 60). L'UFCOM può inoltre emanare prescrizioni sulla qualità e sulla sicurezza dei servizi del gestore del registro nonché sulle modalità di controllo della sicurezza e della resilienza delle infrastrutture (cfr. art. 9 cpv. 3).

Art. 11 Giornale delle attività

Il gestore del registro riporta in un giornale tutte le attività svolte in relazione a ciascun nome di dominio registrato o attribuito (cpv. 1). Così facendo dispone delle informazioni necessarie a creare le banche dati ai sensi dell'articolo 10 capoverso 1 lettera a numero 2 e, se opera in veste di delegato, che gli consentono di comunicare all'UFCOM informazioni nel quadro della vigilanza esercitata da quest'ultimo (art. 39–41). Il giornale può d'altronde essere di grande aiuto, in particolare a un giudice civile, per determinare il titolare di un nome di dominio in caso di litigio nonché alle Autorità federali e cantonali di giustizia e polizia competenti in caso di perseguimento penale. Chiunque ha diritto di consultare il dossier ivi contenuto riguardante un nome di dominio specifico senza bisogno di giustificare il motivo (cpv. 3).

I gestori del registro possono scegliere liberamente come allestire il proprio giornale (in forma cartacea, elettronica, nonché come registrare le proprie attività, ecc.), prestando tuttavia attenzione affinché le informazioni ivi contenute possano essere elaborate facilmente da parte di terzi, soprattutto se il giornale viene allestito in forma elettronica. L'Ufficio può emanare prescrizioni in merito (art. 60). Gli altri tipi di trattamento di dati personali effettuati da un gestore del registro sono disciplinati all'articolo 13.

Art. 12 Deposito di sicurezza del sistema di registrazione e di gestione

Il gestore del registro può essere tenuto a concludere con un terzo un contratto volto a preservare il sistema di registrazione e di gestione dei nomi di dominio con tutti i dati relativi ai titolari dei nomi di dominio e le caratteristiche amministrative e tecniche dei nomi di dominio attribuiti (cpv. 1; deposito di sicurezza o «Data Escrow»). Se necessario, questo contratto permette di garantire la continuità del servizio per il o i domini in questione. Si tratta di garantire il mantenimento della fornitura dei servizi di gestione dei nomi di dominio ad essi subordinati, indipendentemente da ciò che potrebbe succedere a un gestore del registro che agisce in quanto delegato. La facoltà dell'UFCOM di imporre un obbligo di concludere un «contratto di deposito dei dati» rispecchia l'importanza che la gestione dei domini Internet ricopre nella vita economica della Svizzera.

Tenuto conto dell'obiettivo di continuità e di sicurezza nella gestione dei domini, l'autorità pubblica rappresentata dall'UFCOM è l'unica beneficiaria del contratto di deposito di sicurezza concluso tra il gestore del registro e il mandatario indipendente. In altri termini, un tale contratto costituisce una stipula, a nome di un terzo, perfetta o qualificata, poiché affida al terzo (UFCOM) il diritto di pretendere l'esecuzione delle prestazioni nelle fattispecie previste al capoverso 2. L'UFCOM può dare istruzioni al mandatario per assicurarsi che i servizi della parte terza gli siano forniti nelle migliori condizioni considerato l'interesse pubblico in gioco. Oltre a riguardare la conservazione del sistema di registrazione e dei dati in quanto tali, il contratto verte anche sulla conservazione dei sistemi e delle altre applicazioni necessarie a un eventuale sfruttamento ulteriore dei dati.

L'UFCOM ha il diritto di utilizzare il sistema, i dati e le altre informazioni conservate dal mandatario indipendente nelle circostanze eccezionali definite al capoverso 2, ossia in caso di fallimento del gestore del registro delegato, se il gestore del registro delegato rifiutasse di collaborare per una ragione qualsiasi, nonostante abbia cessato la sua attività, o se quest'ultimo non fosse più in grado di offrire i propri servizi. L'UFCOM è autorizzato a utilizzare liberamente i dati «qualora lo esigano circostanze straordinarie». Questa clausola generale, che assomiglia a una «clausula rebus sic stantibus» esprime in definitiva il principio secondo il quale l'UFCOM può prendere le misure d'interesse pubblico che s'impongono in virtù delle circostanze straordinarie, ossia dei fatti imprevedibili, come una catastrofe naturale, che compromettono la gestione «normale» di un dominio. Questa possibilità d'intervento da parte dell'UFCOM si giustifica tanto più che la gestione dei nomi di dominio costituisce fundamentalmente un compito d'interesse pubblico che l'Ufficio deve sorvegliare in caso di delega (art. 28 cpv. 2 LTC).

Tutti i gestori del registro che esercitano domini generici sono tenuti, conformemente al contratto di registro concluso con l'ICANN, a depositare regolarmente una copia di sicurezza dei dati di registrazione presso un terzo incaricato di conservare i dati che è stato accreditato dall'ICANN. In questo caso è l'ICANN l'unica beneficiaria secondo i termini del contratto di deposito dei dati.

Art. 13 Dati personali

Nell'ambito dell'esercizio della loro funzione, i gestori del registro raccolgono molti dati personali. L'articolo 13 definisce per quali obiettivi e per quanto tempo un gestore del registro possa trattare questi dati (cpv. 1). Per «trattamento» s'intende qualsiasi operazione relativa ai dati personali, ossia raccolta, conservazione, sfruttamento, modifica, comunicazione, archiviazione o distruzione, e ciò indipendentemente dai mezzi e dai procedimenti utilizzati. La disposizione si applica in particolare alla comunicazione di dati personali all'estero, soprattutto all'ICANN o a un mandatario estero indipendente conformemente all'articolo 13.

A livello di trattamento dei dati, l'articolo 13 viene completato da regole specifiche relative al giornale delle attività (art. 11), ai dati messi a disposizione del pubblico (art. 46) e all'assistenza amministrativa e alla cooperazione (art. 16).

Nella misura in cui ai gestori del registro vengono affidati compiti della Confederazione ai sensi dell'articolo 3 lettera h della legge federale sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1), il trattamento delle

informazioni da parte di questi gestori del registro e la sorveglianza esercitata su di essi soggiacciono alle disposizioni della LPD applicabili agli organi federali.

Art. 14 Servizi per la composizione delle controversie

La violazione di diritti su un segno distintivo commessa tramite la registrazione di un nome di dominio, in linea di massima, deve essere stabilita dal giudice civile (cfr. numero 1.3). Vi è tuttavia uno scarto considerevole, da un lato, tra il costo piuttosto basso della registrazione o dell'attribuzione di un nome di dominio e, dall'altro, il costo economico del danno che può derivare questa registrazione e le spese assunte dal titolare del diritto su un segno distintivo che, per porre rimedio alla sua situazione, avvia una procedura in tribunale. Inoltre, le controversie relative ai nomi di dominio, per la natura stessa di Internet, pongono diversi problemi, si pensi ai conflitti tra le diverse giurisdizioni statali e al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni estere.

In questo contesto, si è creato un vasto consenso a livello internazionale a favore dell'istituzione di commissioni amministrative incaricate di risolvere rapidamente e a costi contenuti le controversie relative ai nomi di dominio. L'ICANN ha adottato nell'ottobre 1999 le linee guida per il regolamento uniforme dei litigi concernenti i nomi di dominio («Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy» [UDRP]) e accreditato quattro centri per la composizione delle controversie. I principi UDRP sono applicabili in particolare alle controversie riguardanti i nomi di dominio che rientrano nei gTLD «.com», «.org» e «.net». Da allora, la procedura ha dato buona prova imponendosi talmente bene presso i titolari di marchi che l'ICANN ha deciso di applicare i principi UDRP, in forma parzialmente rivisitata, all'insieme dei nuovi domini generici, come ad esempio «.swiss», istituendo in più una procedura complementare accelerata e poco onerosa che permette di disattivare rapidamente un nome di dominio fonte di potenziali conflitti (URS [«Uniform Rapid Suspension»]; cfr. art. 54 cpv. 1 lett. c). Inoltre, l'ICANN ha disposto procedure apposite per l'apertura di nuove estensioni. Si tratta di una procedura di composizione delle controversie che permetterà ai titolari di marchi di procedere contro un nuovo gestore del registro che abbia registrato in malafede nomi di dominio violando i loro diritti (Trademark Post-Delegation Dispute Resolution Procedure, «Trademark PDDRP»). La procedura per la composizione delle controversie concernente le restrizioni per i gestori del registro (o «RRDRP») dovrebbe inoltre permettere di agire contro i gestori del registro dei domini comunitari come «.swiss» che non rispettano le restrizioni di registrazione previste nel contratto di gestore del registro con l'ICANN.

Per quanto riguarda il dominio «.ch» che, in quanto ccTLD, non è tenuto a mettere in atto i servizi per la composizione delle controversie previsti dall'ICANN, al gestore del registro deve essere imposta l'istituzione di una procedura obbligatoria per la composizione delle controversie specifica per questo settore (art. 45 cpv. 2 in combinato disposto con l'art. 28 cpv. 2^{bis} LTC, per analogia al previgente articolo 14g dell'ordinanza sugli elementi di indirizzo nel settore delle telecomunicazioni [ORAT; RS 784.104]), procedura la cui necessità non deve più essere dimostrata.

Il capoverso 1 disciplina le regole e i principi che il servizio per la composizione delle controversie deve rispettare, nello specifico:

- il carattere obbligatorio del servizio per la composizione delle controversie (lett. c e art. 28 cpv. 2^{bis} LTC): l'efficacia di questo servizio dipende sostanzialmente dall'obbligo che vincola i titolari degli elementi d'indirizzo in questione a partecipare a una procedura per la composizione delle controversie avviata dai soggetti terzi «lesi» (cfr. art. 29 cpv. 2), e soprattutto dalla capacità del suddetto servizio d'imporre una soluzione ai titolari (revoca, trasferimento del nome di dominio) nonché la sua attuazione ad opera degli enti che amministrano i domini. A tal fine, i centri di registrazione devono prevedere nelle relazioni contrattuali con i clienti titolari di un nome di dominio l'obbligo di ricorrere ai servizi per la composizione delle controversie prescritti dall'ICANN e/o dall'UFCOM (cfr. art. 22 cpv. 1).
- Il fatto che un «servizio per la composizione delle controversie» non sia una procedura arbitrale ma una procedura o un meccanismo per la composizione extragiudiziaria volto a risolvere una controversia che oppone il titolare di un nome di dominio e un terzo quanto al diritto di registrazio-

ne del nome di dominio in questione (cfr. lett. a e lett. b): le parti hanno sempre il diritto di adire le vie legali (lett. a ed art. 28 cpv. 2^{bis} in fine LTC).

La struttura dell'organizzazione, le regole che disciplinano la composizione delle controversie, le regole procedurali e la nomina degli esperti chiamati a decidere sono sottoposte all'approvazione dell'UFCOM. Quest'ultimo consulta previamente l'Istituto federale della proprietà intellettuale e l'Ufficio federale di giustizia (cpv. 2). La pubblicazione delle decisioni degli esperti conformemente al capoverso 4 può svolgersi per mezzo di servizi di informazione e di comunicazione automatizzati (art. 19 cpv. 3^{bis} LPD).

Art. 15 Blocco di un nome di dominio in caso di sospetto di abuso

Gli utenti di Internet considerano una minaccia molto seria qualsiasi tentativo di accedere ai loro dati critici, come ad esempio alle coordinate bancarie, tramite metodi criminali o fraudolenti a scopo di profitto («phishing»). Oltre ai danni finanziari diretti (miliardi di franchi ogni anno), si osservano molti danni indiretti, si pensi alla perdita di dati personali o di documenti segreti, all'investimento per rafforzare la sicurezza, alla lesione dell'immagine di un dominio o in modo più generale, alla perdita di fiducia in Internet. D'altronde, spesso, la diffusione di malware permette ai criminali di assumere il controllo dei sistemi gestiti da utilizzatori che ignorano il pericolo in agguato. Di frequente, i sistemi infettati («botnet») sono utilizzati a loro volta per inviare e-mail di phishing.

L'efficacia della lotta contro il phishing e la diffusione di malware dipende essenzialmente dalla rapidità con la quale si riesce a scongiurare la minaccia. Più l'attacco dura a lungo, più cresce il pericolo che i criminali riescano ad accedere ai dati critici degli utenti di Internet o ad assumere il controllo dei loro sistemi. I gestori del registro possono agire immediatamente contro gli attacchi bloccando l'utilizzo di un nome di dominio.

L'articolo 15 riprende la procedura di blocco dei nomi di dominio prevista al previgente articolo 14f bis ORAT, che ha permesso di ridurre considerevolmente i casi di phishing e di bloccare la diffusione di malware nel dominio «.ch». Su richiesta di un servizio riconosciuto, privato o pubblico che sia, il gestore del registro in questione deve effettuare il blocco tecnico e amministrativo di un nome di dominio. Questo significa che il gestore del registro non solo impedisce al titolare di chiedere la riattribuzione del suo nome di dominio a un terzo, ma blocca anche gli invii su Internet destinati a questo nome di dominio, perché sono soppresse le relative assegnazioni ai server di nomi. Tali misure permettono di agire in modo estremamente rapido ed efficace contro il phishing e la diffusione di malware, senza tuttavia pregiudicare definitivamente il diritto del titolare del nome.

La misura provvisoria si giustifica con il fatto che l'intervento è fondato solo su un sospetto proveniente da servizi che, pur essendo riconosciuti nella lotta contro la cybercriminalità, spesso non hanno alcuna competenza decisionale conferita loro per legge, si pensi allo SCOCI e a MELANI. In queste condizioni è giustificato limitare le possibilità d'intervento ai casi di phishing e alla diffusione di software dannosi conformemente all'articolo 15 capoverso 1, lettera a, n. 1 e 2. In questi casi, è piuttosto semplice e sicuro constatare attività illecite.

Lo stato di diritto sottintende che il titolare in questione sia informato immediatamente per via elettronica dell'avvenuto blocco del suo nome di dominio e della soppressione dell'assegnazione a un server di nomi (cpv. 3). Il titolare deve d'altronde poter esigere una decisione suscettibile di ricorso fino al Tribunale federale (cpv. 4). Su richiesta del titolare coinvolto, l'Ufficio federale di polizia (fedpol) emana una decisione in merito al blocco, che verte sulla constatazione di un sospetto di phishing o di diffusione di software dannosi illegali (cpv. 4).

Chi intende perpetrare un atto illecito tramite un nome di dominio generalmente se lo procura sotto falsa identità e fa tutto per conservare l'anonimato che lo protegge da qualsiasi tipo di perseguimento. In queste condizioni non dovrebbe rispondere alla domanda d'identificazione che il gestore del registro è tenuto a porre, cosa che infine dovrebbe portare alla revoca del nome di dominio in questione

(cpv. 3). Trascorsi al massimo 30 giorni dall'esecuzione del blocco di un nome di dominio, il gestore del registro è tenuto a interrompere questa misura, a meno che fedpol o un'altra autorità svizzera operante nel quadro dell'esecuzione dei suoi compiti non abbia confermato tramite decisione la misura presa (cpv. 5).

Per essere riconosciuti dall'UFCOM, i servizi di lotta contro la cybercriminalità di cui al capoverso 1, lettera b, sono tenuti a:

- presentare una domanda di riconoscimento presso l'UFCOM;
- descrivere esattamente le loro attività nel campo della lotta contro la cybercriminalità;
- provare la pertinenza e il riconoscimento delle loro attività di lotta contro la cybercriminalità;
- dimostrare la loro competenza a emanare una decisione ai sensi del capoverso 4, o designare un'autorità competente per emanare una tale decisione.

Art. 16 Assistenza amministrativa e cooperazione

Nell'universo globale di Internet, caratterizzato da modalità di funzionamento piuttosto informali, per lottare contro minacce, abusi e pericoli che interessano o potrebbero interessare la gestione del dominio di sua competenza, è essenziale che il gestore del registro possa cooperare con soggetti terzi senza dover intraprendere una procedura di assistenza giudiziaria e che possa trattare informazioni personali a tal riguardo. Il capoverso 1 assolve dunque questa finalità. Il gestore del registro è tenuto a segnalare ai servizi specializzati della Confederazione, in particolare alla Centrale d'annuncio e d'analisi per la sicurezza dell'informazione (MELANI), gli incidenti legati alla sicurezza dell'informazione che interessano il dominio di sua competenza o il DNS (cpv. 2).

Il capoverso riprende la disposizione che figura all'articolo 14f capoverso 3^{bis} ORAT che ha trovato largo impiego nella pratica. Il testo sancisce l'obbligo per i titolari dei nomi di dominio, a prescindere dal fatto che dispongano di una residenza o di una sede in Svizzera, di indicare un indirizzo postale valido in Svizzera a seguito di una domanda presentata da un'autorità svizzera che interviene nel quadro delle sue prerogative legali. Pertanto un titolare residente o con sede all'estero deve creare un indirizzo in Svizzera (un «domicilio legale») unicamente se viene fatta un'apposita domanda e se si trova nel mirino di un'autorità svizzera per una sospetta violazione del diritto tramite il suo nome di dominio. Dati questi presupposti, l'obbligo risulta assolutamente proporzionato, praticabile e può senza dubbio essere applicato a tutti i titolari dei nomi di dominio che hanno la residenza o la sede all'estero, in particolare i numerosi «.ch». La creazione di un indirizzo in Svizzera facilita la notifica a tutti i titolari delle decisioni emesse dalle autorità svizzere competenti, notifica che sarebbe altrimenti estremamente lenta e complicata.

Per il rimanente, l'articolo 13b LTC si applica per analogia all'assistenza amministrativa garantita dal gestore del registro (cpv. 4).

Sezione 3: Centri di registrazione

Art. 17 Contratto di centro di registrazione

Un centro di registrazione può offrire servizi di registrazione solo se ha concluso con il gestore del registro del dominio un contratto relativo alla registrazione di nomi di dominio (contratto di centro di registrazione) (cpv. 1 lett. b). La conclusione di un contratto costituisce la condizione necessaria e sufficiente per esercitare l'attività di centro di registrazione del dominio con codice del Paese «.ch». Essa rappresenta il riconoscimento formale della competenza tecnica e organizzativa di un centro di registrazione per l'offerta di servizi di registrazione. Il centro di registrazione di un dominio generico come «.swiss» è inoltre tenuto a stipulare un contratto di centro di registrazione con l'ICANN (cpv. 1 lett. a).

Il gestore del registro ha l'obbligo di concludere il contratto se chi presenta la domanda soddisfa le condizioni di ordine tecnico e organizzativo fissate dall'ODIn per esercitare la funzione di centro di registrazione (cpv. 2). Il centro di registrazione deve padroneggiare le tecnologie e i protocolli necessari per la registrazione e la gestione dei nomi di dominio. In particolare, è di capitale importanza che i server di nomi amministrati dal centro di registrazione siano sempre configurati correttamente. Per concludere un contratto, un centro di registrazione è oltretutto tenuto a eseguire una procedura di verifica dei dati d'identificazione forniti dai richiedenti dei nomi di dominio, in modo tale che all'occorrenza sia in grado di rispondere alle domande di identificazione del gestore del registro. In aggiunta, il centro di registrazione deve fornire garanzie esigibili in caso di solvibilità dubbia o di mancato pagamento (cpv. 2 lett. g). Infatti non si può pretendere che un gestore del registro fornisca prestazioni a centri di registrazione che notoriamente non saldano i propri debiti o lo fanno sistematicamente in ritardo. In questi casi, il gestore del registro può esigere delle garanzie, remunerate al tasso d'interesse applicato ai conti di risparmio. L'importo della cauzione non può tuttavia eccedere la copertura del rischio verosimilmente corso dal gestore del registro.

Il fatto che un centro di registrazione si impegni a rispettare le esigenze previste (autodichiarazione) è considerato sufficiente se queste ultime sono entità che, per loro natura, non possono essere misurate al momento della conclusione del contratto (ad es. il rispetto del diritto svizzero, o della sicurezza dei dati). Prima di stipulare il contratto, invece, il gestore del registro può esigere una fase di test tecnico, ad esempio per quanto concerne la padronanza dell'interfaccia EPP.

Per quanto riguarda il servizio offerto alla clientela, invece, non è prevista nessuna condizione specifica. In questo ambito deve dominare la legge di mercato: spetta a chi richiede i nomi di dominio scegliere il centro di registrazione che propone la migliore offerta sul mercato. Qualsiasi cambiamento delle condizioni che hanno giustificato la conclusione di un contratto di centro di registrazione deve essere comunicato al gestore del registro durante tutto il corso delle relazioni contrattuali (cpv. 4).

I centri di registrazione che offrono servizi di registrazione per «.swiss» sono peraltro obbligati ad attenersi al contratto che hanno sottoscritto con l'ICANN in qualità di centro di registrazione e alle regole previste su questa base. L'ICANN in particolare ha emanato delle direttive sul modo in cui i centri di registrazione, a partire dal 31 agosto 2013, debbano gestire i nomi di dominio dopo la scadenza del loro periodo di validità nonché su come informare i clienti al proposito. Ai sensi del capoverso 1 lettera b il contratto di centro di registrazione non può derogare alle regole previste dall'ODIn e dalle relative disposizioni di esecuzione (cpv. 5). In altre parole, le norme dell'ODIn costituiscono un diritto imperativo in ragione del loro carattere di ordine pubblico. Le condizioni per l'esercizio dell'attività di centro di registrazione fissate al capoverso 1 lettera b e gli obblighi previsti all'articolo 20, in particolare, devono obbligatoriamente essere considerati nel contratto di centro di registrazione. Per il resto, il gestore del registro fissa liberamente i termini contrattuali dei suoi rapporti con i centri di registrazione (ad es. le modalità di pagamento, dimora, ecc.) nel rispetto dei principi di non discriminazione e di trasparenza. In altre parole, spetta alle parti prevedere nel contratto di diritto privato, se necessario, quanto non sia già stato esplicitamente regolamentato a livello di diritto pubblico nell'ODI.

Il contratto di centro di registrazione è retto dal diritto pubblico se la funzione di gestore del registro è esercitata dall'UFCOM (contratto di diritto amministrativo) e dal diritto privato se la funzione di gestore del registro è delegata (contratto di diritto privato) conformemente all'articolo 32 e seguenti (cpv. 6). L'applicazione del diritto pubblico o privato si fonda su un criterio chiaro e comprensibile, ossia la natura giuridica della persona che esercita la funzione di gestore del registro. Bisogna tenere conto del fatto che la funzione di gestore del registro può essere delegata a persone private come è avvenuto per «.ch», attualmente gestito dalla fondazione di diritto privato SWITCH. Il fatto di sottomettere la relazione tra un gestore del registro delegato e i centri di registrazione al diritto privato corrisponde del resto al regime giuridico dell'ORAT, un regime la cui validità è stata confermata dal Tribunale federale (DTF 131 II 166) (per una panoramica generale delle relazioni giuridiche si rimanda allo schema in allegato).

Il gestore del registro, in quanto responsabile della conclusione del contratto con i centri di registrazione, ha anche la facoltà di revocare il contratto di un centro di registrazione che non soddisfa più le

condizioni fissate per lo svolgimento della sua funzione, cessa ogni attività, oppure se è in stato di fallimento o in liquidazione (cpv. 7 primo periodo). Nell'eventualità in cui un centro di registrazione infranga uno o più dei suoi obblighi, il gestore del registro è di principio tenuto a inviargli un ammonimento e a fissare una data entro la quale il centro di registrazione deve ripristinare la situazione, prima di procedere a una disdetta. Le gestore del registro deve informare in modo adeguato (per lettera o posta elettronica, comunicazione sul sito Internet del gestore del registro, ecc.) i titolari dei nomi di dominio interessati dalla disdetta del contratto di centro di registrazione (cpv. 7 secondo periodo). Si richiama l'attenzione sul fatto che, parallelamente al controllo che può esercitare in qualità di gestore del registro, l'UFCOM, in veste di garante della vigilanza, può ricorrere alle vie legali amministrative ed effettuare un controllo del centro di registrazione, per adottare le necessarie misure di diritto pubblico in caso di infrazione delle disposizioni dell'ODIn (cpv. 8).

Art. 18 Informazione al pubblico

La trasparenza nella procedura che porta alla conclusione di un contratto di centro di registrazione è essenziale per garantire i principi di non discriminazione e di trasparenza sanciti all'articolo 17 capoverso 5. L'obbligo generale d'informazione deve essere garantito in modo centralizzato dal gestore del registro (cpv. 1). A prescindere dal motivo, quest'ultimo è inoltre tenuto a fornire a chiunque ne faccia richiesta il contratto concluso con un dato centro di registrazione, fatte salve le clausole e gli allegati contenenti segreti commerciali (cpv. 2).

Art. 19 Diritto d'accesso al sistema di registrazione

Il principale diritto garantito dall'ODIn ai centri di registrazione è quello di accedere al sistema di registrazione del gestore del registro, che permette loro di registrare e di amministrare i nomi di dominio in nome e per conto di terzi (cpv. 1); essi sono tuttavia obbligati a utilizzare l'interfaccia prevista dal gestore del registro, che serve a depositare le domande di registrazione o ad apportare modifiche ai nomi di dominio attribuiti (mutazione, trasferimento, riattribuzione, rinuncia, revoca) (cpv. 2). Grazie all'accesso al sistema di registrazione, i centri di registrazione possono offrire al pubblico prestazioni di registrazione e di amministrazione dei nomi di dominio.

Art. 20 Obblighi dei centri di registrazione

L'articolo 20 prevede una serie di obblighi finalizzati ad assicurare un buon funzionamento sul lungo periodo del regime dei domini di primo livello gestiti dalla Confederazione:

- al fine di garantire la disponibilità sul mercato di un'offerta di base, ciascun centro di registrazione è tenuto a proporre un servizio di registrazione dei nomi di dominio disgiunto da altre prestazioni, ossia un'offerta «disaggregata» o «nuda» (cpv. 1). Ciò significa che un centro di registrazione ha il dovere di fornire al pubblico le sue prestazioni di registrazione e che non può diventare un centro di registrazione che opera unicamente per proprio conto (ad es. un'azienda che possiede numerosi nomi di dominio);
- al fine di dare vita a un mercato vivace ed efficiente, i centri di registrazione devono sempre garantire ai propri clienti la possibilità di trasferire la gestione amministrativa di un nome di dominio a un altro centro di registrazione (cfr. allegato lett. t); sono fatte salve le pretese civili che derivano da un simile trasferimento per un'eventuale violazione del contratto stipulato da un centro di registrazione con il cliente che ha chiesto il trasferimento (cpv. 2);
- al fine di garantire la sicurezza del diritto, i centri di registrazione devono conservare, per un periodo di dieci anni a decorrere dalla fine della registrazione di un nome di dominio, la corrispondenza commerciale, i giustificativi, i documenti e gli archivi storici (log files) classificati secondo il nome di dominio (cpv. 3);

- allo scopo di assicurare la continuità e la sicurezza della gestione dei nomi di dominio, i centri di registrazione sono obbligati a collaborare e a fornire al gestore del registro tutto l'aiuto e l'assistenza tecnica e organizzativa necessari; essi devono inoltre provvedere affinché i titolari dei nomi di dominio dei quali assicurano la gestione amministrativa siano informati della cessazione della loro attività e della procedura da seguire per salvaguardare le loro pretese (cpv. 4).

Art. 21 Doveri d'informazione

L'articolo 21 sancisce gli obblighi d'informazione cui sottostanno i centri di registrazione, ossia:

- segnalare senza indugio al gestore del registro i nomi di dominio, richiesti o registrati, aventi un carattere palesemente illecito o contrario all'ordine pubblico che essi hanno identificato o che sono stati loro segnalati (cpv. 1); i centri di registrazione non sottostanno tuttavia ad alcun obbligo generale di sorveglianza o di controllo sistematico dell'uso che viene fatto dei nomi di dominio che essi registrano o hanno registrato e non sono tenuti in nessun caso a indagare attivamente fatti o circostanze che denotano attività illecite commesse per mezzo di nomi di dominio;
- comunicare immediatamente al gestore del registro qualsiasi disfunzione tecnica riscontrata nei propri sistemi o in quelli del gestore del registro (cpv. 2), come, ad esempio, l'inattività dei sistemi o le interruzioni del servizio. Nel limite del possibile, il gestore del registro offre supporto ai centri di registrazione per individuare l'origine del malfunzionamento dei sistemi e porvi rimedio;
- trasmettere ai titolari dei nomi di dominio le informazioni del gestore del registro loro indirizzate (cpv. 3);

I centri di registrazione di un dominio generico come «.swiss» sono per di più tenuti a fornire all'ICANN le informazioni richieste conformemente al contratto che hanno stipulato con questa organizzazione in qualità di centro di registrazione (cfr. art. 17 cpv. 1 lett. a).

Art. 22 Relazioni giuridiche

La funzione di centro di registrazione è esercitata in un regime di libera concorrenza dai centri di registrazione che dispongono di un contratto concluso con il gestore del registro interessato e operano nel mercato di «.ch» e di «.swiss» (art. 45 lett. c e art. 50 lett. e). In un mercato retto dalla concorrenza, le relazioni tra i centri di registrazione e i relativi clienti sottostanno logicamente al diritto privato (cpv. 1 primo periodo) e al principio della libertà di prezzo (cpv. 2, è fatta salva l'applicazione dell'art. 40 cpv. 4 LTC). A fini di trasparenza, i centri di registrazione devono pubblicare i prezzi e le condizioni generali della loro offerta di servizi (cpv. 3).

Le relazioni giuridiche di diritto privato tra i centri di registrazione e i richiedenti o i titolari dei nomi di dominio non possono tuttavia derogare alle regole previste dall'ODIn e dalle relative disposizioni di esecuzione (cpv. 1 secondo periodo). In altre parole, le norme dell'ODIn costituiscono un diritto imperativo in ragione del loro carattere di ordine pubblico. Spetta quindi ai centri di registrazione integrare nelle relazioni contrattuali di diritto privato con i propri clienti (condizioni commerciali generali, contratti tipo o contratti particolari) i diritti e gli obblighi che li riguardano e che derivano dall'ODIn, dalle relative disposizioni di esecuzione e dal loro contratto di centro di registrazione. Ciò vale in particolar modo per gli obblighi previsti all'articolo 20, i doveri di informazione ai sensi dell'articolo 21 o ancora per l'obbligo dei titolari dei nomi di dominio di sottostare ai servizi per la composizione delle controversie conformemente all'articolo 29 capoverso 2.

Tuttavia, una parte lesa non può invocare dinanzi a un giudice civile i motivi della violazione dell'ODIn o delle relative disposizioni di esecuzione da parte di un centro di registrazione. Una simile violazione può per contro dare origine a una procedura di vigilanza da parte dell'UFCOM (cfr. art. 17

cpv. 8), avviata d'ufficio o su richiesta di un singolo. Nel quadro della sua attività di vigilanza, l'Ufficio provvede infatti affinché i centri di registrazione integrino in modo completo e corretto le regole e gli altri principi della gestione e dell'attribuzione degli elementi d'indirizzo nei loro rapporti di diritto privato con la clientela. Se questi obblighi sono infranti, esso adotta i provvedimenti amministrativi necessari (cfr. art. 40 e 41).

Contrariamente a quanto vale per gli altri Paesi, la Svizzera non preclude alle persone o ad altri enti svizzeri o esteri con domicilio o sede sociale all'estero la possibilità di richiedere l'attribuzione di un nome di dominio della zona «.ch» (cfr. art. 45 lett. b). In queste condizioni, certe controversie in merito ai nomi di dominio della zona «.ch» – e anche della zona «.swiss» (cfr. art. 53 cpv. 3) - potrebbero essere sottoposte da parte di alcuni centri di registrazione, in particolare esteri, alla giurisdizione e/o all'applicazione della legislazione di Stati esteri conformemente alla legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP; RS 291) e alla convenzione del 30 settembre 2007 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (RS 0.275.12). Si noti a questo proposito che l'articolo 120 capoverso 2 LDIP esclude la scelta del diritto applicabile, ma non la proroga del foro giuridico, per i contratti stipulati con consumatori concernenti una prestazione di consumo corrente destinata all'uso personale o familiare del consumatore.

Art. 23 Obbligo di collaborare

Nell'articolo 23 vengono riprese e adattate ai centri di registrazione in modo conseguente le prescrizioni in materia di assistenza amministrativa e di cooperazione applicabili al gestore del registro (cfr. art. 16 e le relative spiegazioni). In aggiunta, i centri di registrazione sono tenuti a trasmettere su richiesta a un servizio per la composizione delle controversie adito (cfr. art. 14) tutti i dati personali in loro possesso che sono necessari a risolvere la controversia (cpv. 4). Per il rimanente, il trattamento dei dati personali da parte dei centri di registrazione e la vigilanza esercitata su di essi sono disciplinati dalle disposizioni della LPD applicabili alle persone private. Sulla base della LPD, i centri di registrazione possono collaborare con qualsiasi soggetto terzo che contribuisce a identificare e a valutare minacce, abusi e pericoli che interessano o potrebbero interessare i sistemi e le infrastrutture di gestione o i nomi di dominio che gestiscono.

Sezione 4: Attribuzione

Art. 24 Domanda di registrazione

Il gestore del registro avvia una procedura di attribuzione di un nome di dominio solo e soltanto se un centro di registrazione ha presentato validamente una domanda di registrazione per conto di un richiedente (cpv.1). Una domanda è depositata validamente se è stata presentata correttamente tramite il sistema di registrazione conformemente alle procedure e alle condizioni tecniche o organizzative previste a tal fine dal gestore del registro e a condizione che la domanda includa tutte le informazioni, gli elementi e i documenti necessari a decidere in merito all'attribuzione di un nome di dominio menzionati al capoverso 2 lettera b. Una domanda non deve necessariamente includere le indicazioni tecniche necessarie per mettere in servizio e utilizzare un nome di dominio, siccome l'«attivazione» tecnica di un nome di dominio sulla rete non è una condizione per la sua attribuzione. Spetta all'UFCOM determinare le informazioni, gli elementi e i documenti supplementari che potrebbero essere necessari (cpv. 3). All'occorrenza, l'Ufficio disciplina le modalità di presentazione delle domande di registrazione. Esso ha la facoltà di imporre l'uso di moduli di registrazione e di mutazione prestabiliti (cpv. 4; cfr. anche art. 60).

Si noti che il trattamento di una domanda di registrazione da parte del gestore del registro si conclude con l'attribuzione o il rifiuto di attribuire il nome di dominio richiesto (art. 27 cpv. 1).

Art. 25 Condizioni generali di attribuzione

L'articolo 25 disciplina le condizioni generali o di base che sono fissate per l'attribuzione di un nome di dominio subordinato a un dominio gestito dalla Confederazione. Queste condizioni generali di attribuzione corrispondono in larga misura alle condizioni che attualmente regolamentano l'attribuzione di un dominio «.ch». Tra di queste, figura in particolare l'obbligo che le informazioni d'identificazione fornite dal richiedente siano corrette (cfr. art. 29 cpv. 1).

Si noti che il capoverso 2 lettera a prevede che il gestore del registro rifiuti l'attribuzione di un nome di dominio se la denominazione scelta è contraria all'ordine pubblico, al buon costume o al diritto vigente. Questa regola si ispira all'articolo 2 lettera d LPM, che costituisce in definitiva un esempio paradigmatico o una regola generale per tutti i segni distintivi, che si tratti di marchi o di nomi di dominio. Devono essere considerati contrari all'ordine pubblico i segni che contravvengono ai principi fondamentali del diritto svizzero. Ne fanno parte, ad esempio, i segni che possono urtare la sensibilità delle persone straniere, ledere il buon nome della Svizzera, danneggiare le sue relazioni diplomatiche e compromettere gli interessi nazionali svizzeri. Allo stesso modo, l'uso di nomi di magistrati o di personalità politiche conosciute è considerato contrario all'ordine pubblico se ciò è fatto senza il consenso delle persone interessate. Sono contrari al buon costume i segni che hanno una connotazione razzista, oscena o che denota ostilità religiosa oppure che offende i sentimenti religiosi. L'opinione svizzera è determinata per stabilire la violazione delle buone usanze. Un segno è contrario al buon costume se ferisce i valori morali, religiosi o culturali o di etica sociale, non soltanto della maggior parte della popolazione, ma anche delle minoranze che vivono in Svizzera.

Un nome di dominio può essere attribuito soltanto se sono soddisfatte in modo cumulativo sia le condizioni generali d'attribuzione di cui all'articolo 25 sia le condizioni particolari di attribuzione poste per ciascun dominio specifico (cpv. 1 lett. c; art. 47 per «.ch» e 53 per «.swiss»).

Art. 26 Denominazioni riservate

La crescente importanza di Internet quale strumento di comunicazione e di lavoro rende i nomi di dominio sempre più importanti. Per uno Stato, le sue istituzioni e i suoi rappresentanti diventa quindi essenziale avere il controllo dei nomi di dominio che consentono lo svolgimento delle sue attività o il cui utilizzo inappropriato da parte di terzi potrebbe compromettere la sua immagine o danneggiarne la reputazione. Questo fattore assume ancora più rilievo alla luce dell'imminente apertura di una nuova era Internet, che coinciderà con l'apparizione di centinaia di nuovi domini generici di primo livello (cfr. n. 1.1.3). In questo contesto, la Confederazione ha elaborato la Strategia concernente la gestione dei nomi di dominio Internet 2013 con l'obiettivo di definire le denominazioni degne di protezione, il cui uso come nomi di dominio sarà di suo esclusivo appannaggio.

Conformemente alla Strategia concernente la gestione dei nomi di dominio Internet 2013, la Cancelleria federale redige un elenco centrale delle denominazioni degne di protezione in qualità di nomi di dominio a beneficio della Confederazione (cpv. 1 lett. a). Essa valuta le proprie esigenze, quelle delle sue istituzioni e dei suoi rappresentanti, ma considera in un'ottica più generale anche i bisogni della Svizzera come Paese e Stato sovrano. In tal senso, il capoverso 1 lettera a elenca a titolo esplicativo le categorie delle denominazioni degne di protezione, come le istituzioni federali o i nomi dei consiglieri e delle consigliere federali. È scontato il fatto che l'elenco dovrà evolvere in modo dinamico per rispondere alle esigenze che muteranno inevitabilmente con il passare del tempo.

L'articolo 26 prevede inoltre che siano riservati i nomi dei Comuni politici e dei Cantoni svizzeri (cpv. 1 lett. b); lo stesso vale per le abbreviazioni composte da due caratteri che designano i Cantoni svizzeri e per quanto riguarda i nomi dei Comuni politici composti da due caratteri, ma soltanto nel dominio «.ch», posto che l'ICANN imponga la regola che tutti i domini generici di primo livello, come «.swiss», abbiano almeno tre caratteri. L'articolo 26 prevede oltretutto che siano riservati, in primo luogo, i nomi che devono obbligatoriamente esserlo nei domini generici come «.swiss» conformemente alle regole che si applicano a livello internazionale (oppure secondo il contratto di gestore del registro concluso con l'ICANN) (cpv. 1 lett. d), in secondo luogo, i nomi il cui utilizzo deve essere riservato all'attività del

gestore del registro, in particolare alla comunicazione (nic, whois, ecc.) (lett. e) e, infine, i nomi e le abbreviazioni delle organizzazioni internazionali protette dalla legislazione svizzera (cpv. 1 lett. c), essendo la Svizzera conosciuta e riconosciuta per la presenza di numerose organizzazioni internazionali, e quindi chiamata a tutelare l'interesse di queste organizzazioni.

All'occorrenza l'UFCOM dispone le regole di trascrizione delle denominazioni riservate (ortografia? che regola usare per gli spazi e la lineetta? ...), oltre ai riferimenti documentari da utilizzare (ad esempio quale lista dei Comuni svizzeri serva come base per la riservazione prevista dal cpv. 1 lett. b) (cfr. art. 60). Esso determina anche l'elenco dei nomi il cui utilizzo è riservato in quanto necessario all'attività del gestore del registro (cpv. 1 lett. e) e fissa le regole applicabili al loro utilizzo.

Art. 27 Processo di attribuzione

Secondo l'articolo 27, il gestore del registro tratta una domanda di attribuzione interamente per via elettronica mediante il sistema di registrazione. Questa regola vale anche per il rifiuto di attribuire un nome di dominio, che è comunicato per via elettronica tramite il sistema e, all'occorrenza, tramite un altro strumento di comunicazione elettronica come la posta elettronica (cpv. 3), così come per l'attribuzione del diritto di utilizzare un nome di dominio che, secondo l'ODIn, ha effetto dal momento in cui il sistema di registrazione invia la conferma elettronica al centro di registrazione (cpv. 2). Il trattamento per via elettronica è determinato dalla necessità di una gestione giuridica efficiente di questi domini di primo livello da parte dei gestori dei registri. L'atto giuridico di attribuzione di un nome di dominio da parte del gestore del registro non ha valore di decisione ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021). Esso equivale a un'operazione giuridica preliminare a una decisione, che è volta a produrre una serie di effetti di diritto (attribuzione di un nome di dominio, ossia del diritto di utilizzare un nome di dominio). L'UFCOM emana una decisione ai sensi dell'articolo 5 PA sul rifiuto di attribuire un nome di dominio se, nei 30 giorni successivi alla comunicazione del rifiuto, il richiedente esige tale decisione e indica un indirizzo postale valido in Svizzera se risiede o ha sede all'estero (cpv. 4).

All'occorrenza l'UFCOM stabilisce le regole tecniche e amministrative che disciplinano il processo di attribuzione nonché le scadenze e le modalità di tale processo per ciascun dominio particolare (art. 60).

Sezione 5: Nomi di dominio

Art. 28 Diritti del titolare

Nel sistema dell'ODIn, è il gestore del registro ad attribuire il diritto di utilizzare un nome di dominio sulla base del diritto pubblico (art. 27 cpv. 2; cfr. anche art. 29 cpv. 1 in fine). Il titolare riceve in definitiva un diritto di utilizzazione su una parte del dominio Internet considerato che, in quanto bene pubblico, è gestito dalla Confederazione conformemente all'articolo 28 LTC. In altre parole, l'ODIn e in particolare l'articolo 28 ivi contenuto non mirano a creare un nuovo diritto di utilizzazione di una risorsa pubblica, bensì ad affermare e chiarire giuridicamente tale diritto. Il regime dell'ODIn delimita sì un diritto di utilizzazione dei nomi di dominio, ma senza tuttavia concedere un diritto di proprietà sul nome interessato, a differenza di quanto vale per i segni protetti dalle norme sulla proprietà intellettuale, come nel caso della LPM per i marchi.

Il diritto di utilizzazione, appartenente al diritto pubblico, deve essere esercitato nel rispetto delle limitazioni e degli scopi previsti dall'ODIn e dalle relative disposizioni di esecuzione (cpv. 1). In questo ambito rientra la gestione dei nomi di dominio subordinati o inferiori al nome di dominio che gli è stato attribuito (cpv. 2). Se le condizioni generali e particolari di attribuzione sono adempiute, un titolare può cedere a terzi un nome di dominio che gli è stato attribuito (cpv. 3; cambiamento di titolare). Il gestore del registro avvia un processo di trasferimento soltanto sulla base di una domanda di registrazione presentata da parte di un centro di registrazione per conto di un titolare. Viste le differenti condizioni di

attribuzione, il trasferimento di un nome di dominio «.ch» a un nuovo titolare è pressoché automatico (primo arrivato primo servito), mentre il gestore del registro di «.swiss» deve prima di tutto accertarsi che il nuovo titolare soddisfi le condizioni. Il titolare può rinunciare in qualsiasi momento al diritto di utilizzare un nome di dominio presentando, tramite il centro di registrazione responsabile della sua gestione, una domanda di revoca (cpv. 4); ciò non significa che il titolare possa legittimamente rivendicare la revoca del contratto di registrazione stipulato con il suo centro di registrazione (cfr. art. 40 segg. CO).

Il capoverso 5 instaura la finzione giuridica secondo cui il diritto di utilizzare un nome di dominio passa al successore giuridico del titolare, in particolare all'impresa nata da una fusione o agli eredi. Se non fosse introdotta questa finzione, in caso di decesso del titolare in particolare, il diritto sarebbe automaticamente trasferito alla Confederazione in virtù della natura di risorsa pubblica dei nomi di dominio. Se il nuovo titolare non soddisfa più le condizioni d'attribuzione, il o i nomi di dominio in questione sono revocati.

Art. 29 Obblighi del titolare

Oltre all'obbligo, d'ordine generale, di utilizzare il nome di dominio attribuitogli nel rispetto delle limitazioni e secondo gli scopi previsti dall'ODIn e dalle sue disposizioni di esecuzione (art. 28 cpv. 1), il titolare deve aggiornare, completare e correggere tutte le informazioni che lo riguardano e che sono necessarie alla gestione del nome di dominio che gli è stato attribuito (cpv. 1). Quest'obbligo riveste un ruolo fondamentale, che, se disatteso, può determinare la revoca dell'attribuzione di un nome di dominio da parte del gestore del registro (art. 30 cpv. 1 lett. c). In aggiunta, il titolare è tenuto a partecipare a un eventuale procedimento per la composizione delle controversie relativo a diritti su segni distintivi conformemente all'articolo 14 (cpv. 2).

Art. 30 Revoca

L'articolo 30 si ricollega all'articolo 25, che disciplina le condizioni generali previste per l'attribuzione di un nome di dominio. Vi sono elencati i casi in cui il gestore del registro può (cpv. 1) o deve revocare (cpv. 2) dei nomi di dominio. Tale regolamentazione corrisponde in gran parte a quella attualmente in vigore per il dominio «.ch». A questo proposito bisogna tuttavia sottolineare che l'eventualità di una revoca è associata a un «termine dilatorio» di 30 giorni, che viene accordato al titolare per trovare un nuovo centro di registrazione nel caso in cui il suo contratto con il centro di registrazione sia stato disdetto (cpv. 1 lett. d), o di 90 giorni se un centro di registrazione è in fallimento, in liquidazione o ha ricevuto la disdetta del suo contratto di centro di registrazione (cpv. 2 lett. d). In quest'ultimo caso, la durata della quarantena accordata ai titolari conformemente all'articolo 31 capoverso 3 è di 90 giorni, in modo che essi non siano eccessivamente penalizzati dalle inadempienze del proprio centro di registrazione.

Il gestore del registro non esamina in modo generale e costante le attività dei titolari dei nomi di dominio e non è tenuto a indagare attivamente fatti o circostanze inerenti attività illecite commesse tramite nomi di dominio (cfr. art. 10 cpv. 2). Per quanto riguarda il grado di diligenza richiesto, è soltanto in presenza di circostanze così particolari da richiamare la sua attenzione che il gestore del registro dovrà eseguire un controllo su un nome di dominio specifico o sul relativo titolare. Per principio, del resto, il gestore del registro è tenuto a revocare un nome di dominio solo sulla base di un avviso o di un ordine pronunciato da un'autorità, e non da un soggetto privato (cpv. 2 lett. g).

In via preliminare, il gestore del registro può adottare (cfr. anche art. 15):

- misure di ordine tecnico: bloccare il funzionamento di un nome di dominio, prima di tutto impedendone la risoluzione nel DNS; questo provvedimento può essere attuato in due modi diversi:
 - o sopprimendone la relativa assegnazione a un server di nomi;
 - o bloccando le modifiche di server DNS, ossia dei file di zona;

- misure di tipo amministrativo: bloccare qualsiasi possibilità per un titolare di chiedere la riattribuzione (cambiamento di titolare) o il trasferimento di un nome di dominio o di procedere a un qualunque cambiamento di parametro relativo al nome di dominio (modifiche di contatti, dei server utilizzati, ...).

Art. 31 Conseguenze della revoca

Analogamente al processo di attribuzione (cfr. art. 27), la revoca di un nome di dominio avviene per via elettronica mediante il sistema di registrazione (cpv. 1). L'atto giuridico della revoca, che secondo l'ODIn ha effetto all'avvenuta comunicazione elettronica, non ha valore di decisione ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021). L'UFCOM emana una decisione sulla revoca nel rispetto delle condizioni di cui al capoverso 2. Il capoverso 3 prevede una quarantena della durata di 40 giorni (di 90 giorni nei casi di cui all'art. 30 cpv. 2 lett. d), ossia il periodo durante il quale un nome di dominio revocato deve essere riattribuito al suo precedente titolare, se quest'ultimo ne fa richiesta e se le condizioni generali e particolari di attribuzione sono adempiute.

Capitolo 3: Delega della funzione di gestore del registro

Art. 32 Procedura di delega

La disposizione di cui all'articolo 28 capoverso 2 LTC conferisce all'UFCOM un margine di manovra molto ampio per quanto riguarda il trasferimento o la delega della gestione di determinati elementi di indirizzo a terzi. Spetta in primo luogo all'Ufficio decidere se esercitare la facoltà di delega per la funzione di gestore del registro di un dominio gestito dalla Confederazione o per compiti specifici legati a questa funzione (cpv. 1). L'articolo 28 capoverso 2 LTC lascia inoltre all'UFCOM la libertà di nominare d'ufficio il delegato o i delegati eventuali o di indire una procedura di aggiudicazione (cpv. 2).

L'ampio margine di manovra concesso all'UFCOM non significa assolutamente che quest'ultimo possa comportarsi in modo arbitrario. Nello specifico, la scelta di un delegato mediante una «decisione d'ufficio» deve essere presa sulla base di considerazioni oggettive. E se l'Ufficio opta per un'altra procedura di delega, essa deve comunque essere conforme ai principi di oggettività, di non discriminazione e di trasparenza, in particolare nel caso in cui venga indetta una procedura di aggiudicazione. Date queste premesse, il capoverso 2 rinvia a una procedura di aggiudicazione libera o selettiva secondo l'articolo 34 capoverso 1 dell'ordinanza sugli acquisti pubblici (OAPub). Ciononostante, la delega della funzione di gestore del registro non costituisce di per sé un'aggiudicazione in quanto l'UFCOM conferisce per delega la competenza di svolgere la funzione di gestore del registro al posto della Confederazione e il rischio legato all'esercizio di tale funzione è trasferito al delegato.

Art. 33 Forma della delega

La forma di un contratto di diritto amministrativo si presta bene a questo scopo in quanto la delega deve essere determinata in funzione di alcune specificità della funzione di gestore del registro, del delegato e del dominio Internet in questione.

Art. 34 Durata della delega

La durata del contratto di delega, prolungabile o rinnovabile (cpv. 2), è fissata conformemente al genere e all'importanza della funzione o dei compiti delegati (cpv. 1). A questo titolo bisogna tener conto del tempo necessario a un delegato per ammortizzare gli investimenti per l'esercizio dell'attività in delega. Si assicura in tal modo una certa sicurezza giuridica, che implica un eventuale indennizzo del

delegato se risultasse necessaria una modifica del contratto di delega (cfr. art. 42 cpv. 2 e le relative spiegazioni).

Art. 35 Attività o servizi essenziali

Fondamentalmente, l'Ufficio ha la facoltà di delegare la funzione di gestore del registro di un dominio gestito dalla Confederazione o compiti determinati legati a questa funzione soltanto se il delegato soddisfa un certo numero di condizioni. Le garanzie che un delegato fornisce all'Ufficio nell'ambito della procedura di delega potrebbero facilmente essere aggirate se al delegato fosse concessa la possibilità di affidare a terzi, senza il consenso dell'Ufficio, prestazioni o servizi essenziali per l'esercizio della sua funzione o dei compiti che gli sono stati delegati.

In linea di principio, il delegato resta tuttavia libero di organizzarsi come meglio gli sembra per adempiere o far adempiere i suoi obblighi. Nulla gli impedisce quindi di esternalizzare lo svolgimento di alcune attività o prestazioni, senza vincoli di sorta se non si tratta di compiti essenziali (il marketing ad esempio) o previa autorizzazione dell'Ufficio negli altri casi. In ogni caso, nei confronti dell'UFCOM è il delegato che ha la piena responsabilità della buona esecuzione dei suoi obblighi in veste di delegato.

Art. 36 Indipendenza

Occorre evitare che sorgano conflitti d'interesse tra il settore di attività del gestore del registro e quello del centro di registrazione. Se la funzione di gestore del registro viene trasferita a un terzo, quest'ultimo non può svolgere contemporaneamente la funzione di centro di registrazione. Tuttavia, la regolamentazione non esclude categoricamente che, ad esempio, un'azienda possa avere una filiale che svolge l'attività di centro di registrazione o che sia legata sotto il profilo economico o giuridico a un'altra azienda operante come centro di registrazione. In questo modo si prende atto della situazione reale; infatti è praticamente impossibile che un'azienda in possesso delle conoscenze necessarie e che possa ambire all'attività di gestore del registro non sia già attiva nel settore dei nomi di dominio o non sia strettamente legata ad aziende operanti nel settore.

Nel caso in cui la funzione di gestore del registro sia delegata è necessario garantire che quest'ultimo fornisca le sue prestazioni in modo non discriminatorio (cfr. art. 9 cpv. 1) e che riservi lo stesso trattamento a tutti i centri di registrazione. Il principio di non discriminazione impedisce al gestore del registro di fornire a un centro di registrazione informazioni o servizi senza farne beneficiare anche gli altri. Contrariamente al diritto vigente, inoltre, un centro di registrazione non potrà più sfruttare, a fini pubblicitari, la sua stretta relazione con il gestore del registro. Il capoverso 2 precisa come debba essere garantita l'indipendenza del gestore del registro delegato. Tra i requisiti figurano misure atte a garantire che il gestore del registro conservi un atteggiamento non discriminatorio nella comunicazione interna ed esterna, nonché misure atte a garantire che il personale impiegato per la mansione di gestore del registro sia autonomo e privo di legami con la filiale che esercita la funzione di centro di registrazione.

Art. 37 Delega dei compiti

La regolamentazione riprende in larga misura il diritto vigente. Si precisa che, ai fini della verifica dell'adempimento dei compiti delegati, è necessario che le prestazioni siano definite, nella misura del possibile, secondo criteri qualitativi e quantitativi.

Art. 38 Prezzo

Il gestore del registro è autorizzato a esigere dai centri di registrazione un pagamento annuo per la registrazione e la gestione di un nome di dominio. L'importo è calcolato in modo da permettere al ge-

store del registro di coprire tutte le spese legate all'adempimento dei compiti che gli sono stati delegati. Se la mansione viene delegata a un terzo, il rimborso è definito in base alla disposizione sui prezzi di cui all'articolo 40 capoverso 3 LTC. A differenza del diritto vigente, il prezzo non deve essere previamente approvato; è fissato nel contratto di delega.

Se l'UFCOM delega il compito nel quadro di una procedura di aggiudicazione libera o selettiva secondo l'articolo 34 capoverso 2 dell'ordinanza dell'11 dicembre 1995 sugli acquisti pubblici (RS 172.056.11), il prezzo indicato nelle offerte è valido durante tutta la durata della delega. La registrazione e la gestione dei nomi di dominio sono caratterizzate da economie di scala. Pertanto nelle offerte possono essere previsti dei prezzi variabili, fissati in funzione della quantità, che poi sono ripresi in modo vincolante nel contratto di delega. Nell'ambito della pubblica gara, nella misura in cui lo ritiene necessario, l'UFCOM può esaminare altri meccanismi di adattamento dei prezzi.

Durante il periodo di delega può rivelarsi necessario un adeguamento della portata delle prestazioni, ad esempio per rispondere a nuove esigenze di sicurezza o per adeguarsi a cambiamenti apportati dall'ICANN. Se la portata delle prestazioni aumenta, il delegato può richiedere un adeguamento del prezzo sottoponendo all'UFCOM un'offerta per il nuovo catalogo delle prestazioni. Nell'offerta devono essere comprovati nel dettaglio i costi supplementari determinati dalla modifica delle prestazioni. Nell'esaminarla, l'UFCOM può ricorrere a valori di confronto, richiedere a terzi di presentare un'offerta o domandare al delegato di fornire un'ulteriore documentazione.

Se la delega dei compiti avviene direttamente, il prezzo è fissato secondo i costi pertinenti che il gestore del registro sostiene per fornire le prestazioni concordate. Il gestore del registro è inoltre autorizzato a realizzare utili adeguati.

Art. 39 Obbligo di informare

Per adempiere la propria funzione, in particolare quella di vigilanza, l'UFCOM ha bisogno di disporre di un certo numero di informazioni e documenti dei delegati, tra cui il rapporto di gestione. La consegna delle informazioni è oltretutto disciplinata dall'articolo 43 capoverso 5 nell'eventualità in cui un delegato termini o sia costretto a cessare l'attività. Il delegato è ugualmente tenuto a fornire all'Ufficio tutte le informazioni necessarie per allestire una statistica ufficiale (cpv. 2).

Art. 40 Vigilanza

La vigilanza dell'UFCOM sull'esercizio della funzione di gestore del registro o dei compiti che vi sono associati costituisce una delle condizioni di validità della delega, come statuito anche dall'articolo 28 capoverso 2 LTC in fine. L'UFCOM può delegare singoli compiti di vigilanza a organizzazioni di diritto privato e collaborare con esse (cfr. art. 58 cpv. 1 LTC).

Art. 41 Misure di vigilanza

L'articolo 41 specifica e precisa all'attenzione dei delegati le misure di vigilanza, che l'articolo 58 capoverso 2 LTC formula in modo generale.

Art. 42 Modifica del contratto di delega

Gli atti amministrativi che hanno effetti duraturi e che devono essere eliminati o modificati in ragione di un interesse pubblico preponderante possono essere revocati (cfr. in particolare DTF 121 II pag. 273 segg. [276]). La sicurezza del diritto, requisito indispensabile affinché un delegato possa esercitare la sua attività (art. 34) non esclude quindi che l'UFCOM possa apportare i dovuti adattamenti se le condizioni di fatto o di diritto sono mutate e se è in gioco la tutela di interessi pubblici preponderanti

(cpv. 1), segnatamente la sicurezza e la continuità nella gestione della funzione o dei compiti delegati. Nel caso in cui una simile modifica cagioni un danno finanziario legato all'esecuzione della funzione o dei compiti (riduzione dei diritti e/o introduzione di nuovi oneri o di obblighi), il delegato ha diritto a un indennizzo adeguato che tiene conto della perdita sugli investimenti fatti in buona fede, senza poter tuttavia rivendicare alcun risarcimento per il mancato guadagno (cpv. 2).

Art. 43 Fine dell'attività delegata

L'UFCOM è obbligato a disdire il contratto se il delegato non soddisfa più i requisiti per l'esercizio della funzione o dei compiti, decide autonomamente di non fornire più i servizi o è in fallimento, in liquidazione o in una procedura concordataria (cpv. 1). In tali casi, se il delegato è in una certa misura «responsabile» della disdetta del contratto, non ha diritto ad alcun indennizzo.

Al contrario, il delegato ha diritto a un indennizzo appropriato se il contratto viene disdetto per tutelare interessi pubblici preponderanti, senza alcuna responsabilità da parte sua (cpv. 2). L'eventuale indennizzo tiene conto della perdita sugli investimenti fatti in buona fede. Tale somma non include tuttavia la compensazione del mancato guadagno (o *lucrum cessans*) per il periodo che va dal giorno della disdetta anticipata alla fine del periodo di delega. A questo eventuale indennizzo va inoltre sottratto l'importo che il delegato riceve per la propria infrastruttura informatica e tecnica da parte dell'UFCOM o di un nuovo delegato in forza del capoverso 5; altrimenti il delegato potrebbe ricevere un indennizzo doppio in caso di una disdetta anticipata.

Il fatto che un delegato cessi l'attività o sia obbligato a farlo pone ovviamente il problema della sua successione alla funzione o per il compito delegato. Il capoverso 3 prevede quindi che l'Ufficio possa nominare un nuovo delegato o assumere il compito in questione conformemente all'articolo 28 capoverso 1 LTC. Il nuovo delegato o l'UFCOM è legittimamente tenuto a garantire ai titolari le loro pretese sui nomi di dominio loro attribuiti dal delegato che cessa l'attività (cpv. 4). Il nuovo delegato non può invece essere considerato responsabile delle altre azioni di quest'ultimo.

Il delegato che cessa la propria attività, o che è obbligato a farlo, sottostà a un obbligo di collaborazione e di informazione (cpv. 5 e 6). Questo obbligo particolare si giustifica con la necessità di assicurare la continuità e la sicurezza della gestione del dominio interessato e dei nomi di dominio ad esso subordinati. È appunto in quest'ottica che è previsto l'obbligo per il delegato di fornire al suo successore tutto l'aiuto e l'assistenza tecnica e organizzativa necessari (cpv. 5). Il delegato ha tuttavia diritto a un indennizzo adeguato per l'assistenza che esula da quello che dovrebbe normalmente fornire nel quadro delle sue funzioni, in particolare se deve consegnare del materiale informatico o dei software di base. Questo indennizzo straordinario versato al delegato può risarcire soltanto le prestazioni che vengono fornite e risultano indispensabili al proseguimento dell'attività («utilità» dell'assistenza). Su richiesta, l'UFCOM fissa l'importo dell'indennizzo in questione, se il delegato e il successore non riescono a trovare un accordo; in tal caso, l'Ufficio dovrebbe considerare il rimborso dovuto per la prestazione di lavoro inquadrata come assistenza e il rimborso per la quota di capitale non ammortizzata.

Il delegato che cessa la propria attività, o che è obbligato a farlo, sottostà parimenti a un obbligo di informazione di ampia portata nei confronti di tutte le persone, i suoi clienti in particolare, che sono coinvolte (cpv. 6). Esso è tenuto in particolare ad assicurarsi che questi soggetti siano effettivamente informati della cessata attività servendosi di ogni mezzo adeguato (posta elettronica, lettera raccomandata, ecc.). Non bisogna inoltre tralasciare di comunicare ai clienti la procedura da seguire per salvaguardare le proprie pretese.

Capitolo 4: Dominio «.ch»

Il dominio con codice del Paese (*country code Top Level Domain*, ccTLD) «.ch» è gestito in modo esclusivo dalla Svizzera. L'attribuzione e la gestione dei nomi di dominio di secondo livello subordinati

a ccTLC .ch sono state affidate all'UFCOM, il quale a sua volta può trasferire a terzi questa funzione e i relativi compiti.

L'attribuzione e la gestione dei nomi di dominio «.ch» avviene conformemente ai principi enunciati nelle disposizioni generali (capitolo 2). Si prevede di delegare i compiti del gestore del registro mediante contratto a un'impresa terza secondo le modalità derivanti dalle disposizioni generali del capitolo 3 (art. 32 segg.).

Le presenti disposizioni specifiche applicabili al dominio «.ch» si limitano a enunciare le condizioni per l'attribuzione di un nome di dominio di cui all'articolo 47. Un nome di dominio può essere attribuito se non è ancora in uso e se soddisfa le esigenze relative ai simboli utilizzati. L'attribuzione si fonda sul principio «primo arrivato, primo servito». Le regole esistenti rimangono invariate.

Occorre notare che le regole del «.ch» si applicano per analogia a un dominio con codice del Paese che rappresenta la trasposizione di «.ch» in un altro alfabeto o sistema grafico (art. 48 cpv. 2 e art. 2 cpv. 1 lett. a in fine). La gestione di un tale dominio spetta a un apposito gestore del registro, ma l'UFCOM può tuttavia trasmettere questa gestione al gestore del registro del dominio «.ch» (art. 48 cpv. 1).

Art. 46 Dati messi a disposizione del pubblico

Il gestore del registro deve amministrare e mantenere aggiornata una banca dati pubblica (detta banca dati WHOIS; cfr. allegato lett. k) che consente a tutti gli interessati un accesso in tempo reale ai dati relativi ai titolari dei nomi di dominio. Questi dati pubblici devono permettere di verificare la disponibilità di un nome di dominio e consentire alle persone lese nei loro diritti (ad es. diritti su un segno distintivo e protezione dei consumatori) di identificare i titolari dei nomi di dominio allo scopo di prendere misure informali o avviare procedure ufficiali nei confronti di questi ultimi. Si tratta anche di migliorare la trasparenza di Internet, in quanto mass media e strumento commerciale (siti web) e fornire ai tecnici e agli amministratori di rete le informazioni necessarie per mantenere la stabilità tecnica di Internet.

In merito ai dati che secondo il previgente articolo 14h ORAT dovevano essere pubblicati per il dominio «.ch», l'articolo 46 prevede la pubblicazione della data della prima attribuzione del nome di dominio (cpv. 1 lett. h) e del nome completo del centro di registrazione che opera per conto del titolare del nome di dominio (cpv. 1 lett. i). Il primo elemento corrisponde alla data della prima attribuzione di un nome di dominio, a prescindere dal titolare dell'epoca. In alcuni casi può essere indispensabile conoscere questa data per difendere i diritti su un segno distintivo in relazione con i nomi di dominio; si riprende qui l'articolo 40 dell'ordinanza sulla protezione dei marchi (OPM; RS 232.111) che prescrive le informazioni presenti nel registro dei marchi. Il secondo elemento è costituito dal nome del centro di registrazione tramite il quale il titolare ha effettuato la registrazione del nome di dominio. Dato che il gestore del registro ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico la lista dettagliata dei centri di registrazione con i quali ha stipulato un contratto (art. 18 cpv. 1), non vi è ragione di esigere la pubblicazione di ulteriori informazioni nella banca dati WHOIS. Questa integrazione nella banca dati WHOIS permette di entrare direttamente in contatto con il centro di registrazione che opera per conto del titolare in caso di problemi relativi alla registrazione di un nome di dominio.

Un titolare di un nome di dominio non può rifiutarsi di mettere a disposizione del pubblico i dati che lo riguardano, enumerati all'articolo 46. L'interesse pubblico di trasparenza – protezione dei diritti di terzi e dei consumatori, esigenza di trasparenza di Internet, garanzie dell'effettività del diritto e stabilità tecnica di Internet – prevale sull'interesse di confidenzialità dei dati personali pubblicati. Al contempo, è tuttavia opportuno evitare la pubblicazione di certi dati «sensibili», come i numeri di telefono o gli indirizzi e-mail, che possono essere registrati da robot e impiegati per inviare spam.

Il gestore del registro è peraltro tenuto ad adottare le misure adeguate per impedire l'utilizzo abusivo dei dati messi a disposizione del pubblico, in particolare il loro utilizzo a scopi pubblicitari o di promozione commerciale (cpv. 2). Infatti, è molto probabile che terzi cerchino di sfruttare a fini pubblicitari o

di promozione commerciale i dati messi a disposizione del pubblico sui nomi di dominio tramite la banca dati «WHOIS». In linea di principio questo tipo di utilizzo è vietato, salvo dietro consenso delle persone coinvolte. In pratica, quelli che cercano di sfruttare questi dati raramente chiedono il consenso alle persone coinvolte. Per questo è opportuno obbligare il gestore del registro ad adottare misure idonee ad evitare un utilizzo abusivo di queste informazioni impedendo, ad esempio con soluzioni di tipo tecnico e/o temporale (accesso di durata limitata), l'estrazione o lo scaricamento massiccio dei dati personali dal WHOIS e istituendo un servizio per la segnalazione di abusi. Se necessario, l'UFCOM stabilisce le esigenze tecniche e amministrative applicabili al gestore del registro (art. 60 ODIn).

Capitolo 5: Dominio «.swiss»

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 49 Oggetto

Le disposizioni del capitolo 5 dell'ODIn disciplinano il dominio generico di primo livello «.swiss», la cui gestione è stata affidata alla Confederazione svizzera dall'ICANN, congiuntamente alla gestione e all'attribuzione dei nomi di dominio di secondo livello a esso subordinati. In linea di principio, questa disciplina non si applica invece alla gestione dei livelli inferiori (cfr. art. 7, che si applica in modo generale a tutti i domini gestiti dalla Confederazione, e le relative spiegazioni).

Se è vero che l'ICANN si disinteressa in larga misura delle modalità di attribuzione o di utilizzo dei nomi che saranno registrati nei domini con codice del Paese (ccTLD) come «.ch» (capitolo 4), in linea di massima prevede invece un quadro giuridico vincolante per i gestori del registro dal momento in cui delega dei domini generici come «.swiss». Il contratto di gestore del registro imposto dall'ICANN (Registry Agreement; di seguito: RA ICANN) fissa in particolare gli obblighi dei gestori del registro e alcune modalità per l'utilizzo dei nomi di dominio registrati o attribuiti. Il gestore del registro, ad esempio, è tenuto a fornire a cadenza mensile dei rapporti all'ICANN conformemente all'art. 2.4 e alla «Specificazione» 3 del RA ICANN. Esso deve inoltre concludere un contratto incentrato sul deposito di sicurezza del sistema di registrazione e di gestione (cfr. art. 12), di cui l'ICANN beneficia conformemente alle regole che si applicano a livello internazionale.

Al di là dei vincoli imposti dall'ICANN, al gestore del registro di un dominio generico come «.swiss», in questo caso la Confederazione svizzera, viene delegata un'autorità normativa per quanto concerne le modalità di messa in opera del dominio di sua competenza. Il gestore del registro assume, entro i limiti fissati da contratto con l'ICANN, il ruolo di formulare la regolamentazione del dominio. È tenuto in particolare a definire le finalità della creazione dei nomi di dominio e il loro impiego, le categorie di persone che possono registrare o farsi attribuire un nome di dominio di secondo livello, nonché le restrizioni alle modalità di utilizzo di questi nomi. Oltretutto, il gestore del registro, da un lato, ha il compito di instaurare i meccanismi che permettono l'applicazione delle regole relative al dominio e, dall'altro, ha il diritto di nominare, ossia di «accreditare» dei centri di registrazione. Tale è l'oggetto delle disposizioni del presente capitolo, che definisce il regime giuridico di «.swiss».

Art. 50 Caratteristiche

Il dominio generico «.swiss» è finalizzato a dare maggiore visibilità alla Svizzera nel mercato virtuale basato su Internet stabilendo un legame chiaramente identificabile con il nostro Paese e con il quadro giuridico che vi è associato. L'obiettivo è quello di permettere agli enti insediati in Svizzera o che presentano un legame particolare con il nostro Paese di registrarsi in un dominio Internet che metta in risalto questo legame. La denominazione «.swiss» infatti è assai conosciuta e strettamente legata al nostro Paese su scala mondiale come simbolo di qualità, affidabilità e di innovazione. Il dominio «.swiss» in quanto tale non dovrebbe soltanto costituire la chiave di volta del commercio elettronico proveniente dalla Svizzera, ma in una prospettiva di più ampio respiro favorire anche la visibilità della piazza economica elvetica, riflettere e sostenere la sovranità della Svizzera.

Questi obiettivi implicano che «.swiss» possieda delle caratteristiche fondamentali forti e distintive:

- il dominio e i nomi di dominio a esso subordinati sono esclusivamente destinati a promuovere la comunità svizzera nel suo complesso, la sua immagine, i suoi interessi politici, economici, giuridici e culturali in Svizzera e nel mondo (lett. b): il dominio «.swiss» è stato oggetto di una candidatura *community* presso l'ICANN, il cui presupposto è che il gestore del registro eserciti la propria attività in nome, per conto e nell'interesse della comunità svizzera, intesa come l'insieme delle persone fisiche o giuridiche che intrattengono un legame stretto e particolare con la comunità storica, geografica, politica, economica o culturale che la Svizzera rappresenta. Ciò implica in particolare che l'impiego di «.swiss» avvenga unicamente nell'interesse della comunità elvetica e che questa partecipi, in un modo o nell'altro, alla sua gestione;
- il dominio è gestito dalla Confederazione (lett. a), nello specifico dall'UFCOM, conformemente all'articolo 4 capoverso 1 ODIn e all'articolo 28 capoverso 1 LTC. In questa sede si vuole sottolineare che «.swiss» costituisce un dominio di primo livello la cui gestione è stata affidata alla Confederazione (art. 2 cpv. 1 lett. b). Ciò non comporta tuttavia che l'UFCOM debba occuparsene direttamente, visto che la delega conformemente all'articolo 32 segg. è sempre possibile; l'Ufficio, del resto, può sempre scegliere di ricorrere a servizi di terzi per esercitare determinati compiti tecnici e operativi («outsourcing») anche nell'eventualità in cui il dominio non sia formalmente delegato;
- in qualità di espressione della natura comunitaria di «.swiss» e tenuto conto della finalità auspicata di creare una vetrina Internet per il nostro Paese, sono soltanto gli enti che hanno sede in Svizzera o che presentano un legame particolare con la Svizzera, a priori, a poter aspirare all'attribuzione di un nome di dominio (lett. c);
- la politica di attribuzione dei nomi di dominio deve essere condotta con prudenza e attenzione agli interessi della comunità svizzera (lett. d): in altre parole, come un buon padre di famiglia, questa politica deve essere di tipo conservatore, al fine di garantire che «.swiss» divenga effettivamente sinonimo di fiducia nello spazio globale di nominazione. A tal fine è giustificato prevedere un'attribuzione privilegiata dei nomi di dominio per talune categorie di denominazione (art. 54) e un'apertura graduale in relazione alle categorie di persone che possono richiedere un'attribuzione (art. 55). I segnali o i messaggi dati implicitamente da un gestore del registro con la sua politica di attribuzione nella fase iniziale del lancio di una nuova estensione sono di fondamentale importanza e lasciano un'impronta durevole nella percezione che gli utenti Internet hanno di una determinata estensione.

Queste caratteristiche sono volte a permettere che «.swiss» acquisisca una reputazione di autenticità nello spazio di Internet, proponendosi come spazio di nominazione sui cui poter fare affidamento, facendo prova di coerenza nei confronti dei suoi sostenitori, degli appartenenti alla comunità svizzera e distinguendosi sufficientemente in confronto agli altri domini generici di primo livello.

Il dominio «.swiss» si differenzia quindi da «.ch» principalmente sulla base degli elementi seguenti:

- mentre «.ch» è aperto, nel senso che non vi è alcuna esigenza particolare in termini di legame del titolare di un nome di dominio con la Svizzera, nel caso di «.swiss» i requisiti in materia di «svizzeritudine» per ottenere un nome di dominio sono elevati;
- se il principio che regola l'ottenimento di «.ch» è legato essenzialmente all'ordine delle richieste (primo arrivato, primo servito), l'attribuzione dei nomi di dominio di «.swiss» avverrà sulla base di una valutazione «qualitativa» delle candidature;
- se un nome di dominio di «.ch» si ottiene contro una somma annuale relativamente modica, paragonabile al prezzo di estensioni generiche di grande popolarità come «.com», non sarà lo stesso

per i nomi di dominio «.swiss», il cui prezzo in confronto assai elevato dovrà permettere di coprire i considerevoli costi di gestione derivanti dal suo impiego.

I due domini di primo livello gestiti dalla Confederazione elvetica sono quindi complementari e non dovranno perciò farsi concorrenza sul mercato dei nomi di dominio.

Sezione 2: Gestore del registro

Art. 51 Compiti particolari

Il gestore del registro di «.swiss», in aggiunta ai compiti generali o «ordinari» affidati a un gestore del registro ai sensi dell'articolo 11, assolve compiti particolari:

- fornire un dispositivo che permetta a chiunque di segnalare abusi o problemi inerenti l'utilizzo di un dominio registrato in «.swiss» (lett. a); a tal fine dovrà essere prevista una piattaforma web;
- effettuare dei controlli a campione per scovare eventuali abusi all'interno del dominio «.swiss» al fine di garantire e di preservare la buona reputazione del dominio (lett. b);
- adottare misure di pubblicità e sponsorizzazione volte a promuovere il dominio «.swiss» (lett. c); rientrano in questo campo tutte le forme di pubblicità, di marketing diretto, di sponsorizzazione, di promozione delle vendite e di relazioni pubbliche.

Art. 52 Dati messi a disposizione del pubblico

Il gestore del registro di «.swiss» deve garantire l'installazione, la gestione e l'aggiornamento della banca dati WHOIS e pubblicarvi i dati richiesti conformemente alle regole che si applicano a livello internazionale, ossia il contratto di gestore del registro concluso dalla Confederazione svizzera con l'ICANN (si rimanda all'art. 46 per quanto riguarda le caratteristiche e l'utilità della banca dati WHOIS). L'articolo 52 costituisce la base legale materiale che autorizza la pubblicazione dei pertinenti dati personali non sensibili, segnatamente il nome completo, l'indirizzo (strada, città, Stato/provincia, codice postale e Paese) e delle coordinate (numero di telefono e di fax, posta elettronica, altri identificativi utilizzati) del titolare (lett. b) e dell'amministratore del nome di dominio (lett. c), nonché del centro di registrazione che opera per conto del titolare del nome di dominio (lett. f).

Sezione 3: Attribuzione

Art. 53 Condizioni particolari di attribuzione

L'articolo 53 costituisce un punto cardine del regime di funzionamento di «.swiss» in quanto, in aggiunta alle condizioni d'attribuzione generali previste dall'articolo 25, fissa le condizioni particolari poste per l'attribuzione del nome di dominio «.swiss» in accordo con le caratteristiche fondamentali del dominio (art. 50), vale a dire:

- il richiedente deve essere in grado di dimostrare l'esistenza di un legame sufficiente con la Svizzera (cpv. 1 lett. a); questo principio è rispettato se la sede sociale e un centro amministrativo effettivo o il domicilio del richiedente sono situati in Svizzera, o se quest'ultimo può comprovare la cittadinanza svizzera; il capoverso 1 lettera d secondo periodo precisa la natura del legame che si esige se un nome di dominio «.swiss» è utilizzato a fini commerciali;
- il richiedente appartiene, al momento della presentazione della domanda di registrazione, a una categoria di persone abilitate a richiedere un'attribuzione (eleggibilità); il capoverso 1 lettera b fa riferimento alle regole previste dall'articolo 55;

- la denominazione richiesta appartiene, al momento della presentazione della domanda di registrazione, a una categoria di denominazioni che possono essere attribuite; il capoverso 1 lettera c fa riferimento alle regole previste dall'articolo 54;
- l'uso previsto è conforme al diritto svizzero (cpv. 1 lett. d); ciò implica l'obbligo per il richiedenti di indicare in buona fede l'utilizzo previsto del nome di dominio richiesto; se il nome di dominio è utilizzato per offrire prodotti o servizi oppure per fare della pubblicità per promuoverli, è indispensabile avere una sede e un centro amministrativo effettivo (persona giuridica o società di persone) o un domicilio (persone fisiche) in Svizzera (cpv. 1 lett. d secondo periodo); queste esigenze cumulative evitano che le cosiddette «società buca lettere» ottengano un nome di dominio «.swiss»; in questo modo la lettera d precisa la portata della lettera a nel caso in cui il dominio sia utilizzato a fini commerciali in accordo con quanto disciplinato per le indicazioni di provenienza previste dal titolo 2 della LPM; un centro amministrativo effettivo («Ort der tatsächlichen Verwaltung») ai sensi della lettera d è per principio il luogo in cui sono esercitate le attività determinanti che permettono di raggiungere lo scopo commerciale e in cui sono prese le decisioni fondamentali riguardanti i servizi proposti; questi criteri si ispirano direttamente all'ordinanza sulla protezione dei marchi (OPM, RS 232.111) e al diritto fiscale (il sito in cui si svolge l'amministrazione effettiva coincide con il luogo in cui sono trattati gli affari sociali e sono prese le decisioni importanti riguardanti l'impresa);
- si può legittimamente considerare che la denominazione abbia un rapporto oggettivo con il richiedente o con l'utilizzo previsto del nome di dominio (cpv. 1 lett. e); la lettera e elenca alcuni casi esemplificativi in cui si può riconoscere una simile relazione oggettiva (diritti su un segno distintivo [non è tuttavia necessario che il nome di dominio corrisponda esattamente al segno distintivo protetto], denominazioni oggettivamente legate allo Stato, denominazioni geografiche [se la denominazione geografica si presenta come l'elemento essenziale o dominante del nome di dominio] interesse legittimo); tale condizione è essenziale per consentire al gestore del registro di condurre una politica di attribuzione a garanzia di uno spazio di nomina sicuro e di qualità nell'interesse della comunità svizzera nel suo insieme (art. 50 lett. d);
- infine, la denominazione richiesta non corrisponde o non è affine a una denominazione a carattere generico, a meno che possa essere attribuita tramite mandato di nomina (cpv. 1 lett. f); in altre parole le denominazioni a carattere generico (cfr. spiegazioni dell'allegato lett. q) non possono essere attribuite in .swiss, a meno che la denominazione richiesta presenti un interesse particolare per tutta o per parte della comunità svizzera, giustificando così la sua attribuzione tramite mandato di nomina (art. 56); i nomi di dominio di secondo livello hanno spesso un valore commerciale o personale alquanto superiore al loro costo di registrazione presso i centri di registrazione, in particolare i nomi generici; questi possono infatti dare un vantaggio concorrenziale determinante su Internet a chi li ha registrati e sono pertanto spesso oggetto di transazioni private simili a speculazioni; in tale contesto è giustificato limitare l'attribuzione delle denominazioni generiche tenendo conto delle caratteristiche fondamentali di sicurezza e di qualità volute per il dominio, che presuppongono di perseguire una politica d'attribuzione prudente in rapporto alle denominazioni generiche (cfr. art. 50 lett. d).

Il registro può rifiutare l'attribuzione di un nome di dominio se da un esame sommario appare evidente che la denominazione scelta viola i diritti su un segno distintivo di terzi (cpv. 2 lett. b). Tale disposizione si applicherà in situazioni molto rare di manifesta violazione di un diritto, per esempio nel caso di segni distintivi molto popolari a livello internazionale o nazionale. Per il resto, il gestore del registro in linea di massima non deve verificare la fondatezza dei diritti di utilizzare le indicazioni alfanumeriche dei nomi di dominio. Spetta a chi detiene tali diritti di farli valere tramite azione civile. La LPM prevede i rimedi giuridici che permettono di agire nel caso in cui l'utilizzo di un nome di dominio a titolo commerciale violi i diritti su un marchio o su un'indicazione di provenienza.

Il gestore del registro può inoltre rifiutare l'attribuzione di un nome di dominio se le caratteristiche o i valori su cui si fonda il dominio vi si oppongono (cpv. 2 lett. c), vale a dire le sue caratteristiche fondamentali di cui all'articolo 50.

Art. 54 Attribuzione privilegiata

Al fine di evitare che un'apertura brusca del nuovo dominio di primo livello «.swiss» sfoci nello sfruttamento abusivo dei diritti preesistenti o di interessi preponderanti di terzi, l'articolo 54 consente una forma di diritto o piuttosto di periodo di priorità temporanea («sunrise period») in favore di alcune categorie di denominazioni, a patto che siano soddisfatte le condizioni di attribuzione generali (art. 25) e particolari (art. 53). La possibilità di mettere in atto una procedura di registrazione per tappe o di tipo progressivo permette di contrastare le registrazioni speculative e abusive dei nomi di dominio. Come già sottolineato, i segnali o i messaggi che la politica di attribuzione trasmette implicitamente nella fase iniziale del lancio di una nuova estensione sono di fondamentale importanza e lasciano un'impronta durevole sulla percezione che gli internauti hanno di questa estensione. Inoltre, l'attribuzione privilegiata consente al gestore del registro di attuare una comunicazione mirata e di impostare la promozione di «.swiss» in modo da sottolinearne la differenza rispetto alle centinaia di domini generici che saranno messi sulla piazza nei prossimi mesi.

In questo contesto, l'articolo 54 capoverso 1 fissa le categorie di denominazioni che possono beneficiare di un'attribuzione privilegiata prima dell'apertura generale del dominio «.swiss» con un occhio di riguardo, beninteso, agli interessi della comunità svizzera. Tuttavia, fra queste categorie figurano obbligatoriamente, per diktat di RA ICANN, i marchi iscritti presso Trademark Clearing House (TMCH), che devono beneficiare di un periodo di registrazione privilegiata di almeno 30 giorni (cpv. 1 lett. c). Ne può beneficiare chiunque nel mondo detenga un marchio iscritto presso la TMCH (che costituisce una banca d'informazione in cui i titolari possono far iscrivere i propri marchi depositati e che viene consultata dai gestori del registro nell'ambito del lancio dei nuovi domini generici). Date queste premesse, è auspicabile prevedere un'attribuzione privilegiata anche per quei marchi protetti in Svizzera, ossia validi in Svizzera, i cui titolari hanno omesso o volontariamente rinunciato al periodo di priorità temporanea TMCH (l'iscrizione nella TMCH costa centinaia di franchi) (cpv. 1 lett. b). Anche gli enti pubblici e le altre organizzazioni di diritto pubblico, come le persone giuridiche di diritto pubblico (fondazioni, associazioni), rientrano logicamente fra i beneficiari delle denominazioni che, in quanto tali, vi si riferiscono oggettivamente o che rientrano legittimamente nel loro campo di attività (cpv. 1 lett. a). Il processo di trattamento delle richieste durante la fase o le fasi di attribuzione prioritaria corrisponde in gran parte a quello previsto per il periodo di esercizio ordinario (cpv. 3 in fine che rinvia all'art. 57 cpv. 2 e 3). Si noti che le categorie di denominazioni che beneficiano di una riservazione (cfr. art. 26) non hanno alcun bisogno di un'attribuzione privilegiata.

A seguito della valutazione delle domande pervenute durante il o i periodi di attribuzione privilegiata ai sensi dell'articolo 54, il dominio «.swiss» potrà essere registrato per le categorie di denominazioni previste. In altri termini, seguirà una fase di utilizzo normalizzata, durante la quale le domande di registrazione potranno essere presentate in qualsiasi momento e saranno esaminate secondo i criteri e i processi di attribuzione «ordinari» previsti agli articoli 53 e 57.

Art. 55 Eleggibilità e apertura graduale

L'apertura del dominio «.swiss» all'attribuzione di qualsiasi categoria di denominazioni deve avvenire in una fase successiva al o ai periodi di attribuzione privilegiata ai sensi dell'articolo 54. Ciò significa che chiunque possa dimostrare l'esistenza di un legame sufficiente con la Svizzera (art. 53 cpv. 1 lett. a) dovrà a priori poter richiedere un nome di dominio «.swiss» a prescindere dalla categoria di denominazioni interessata (apertura generale). Tenuto conto delle modalità di applicazione fissate dal DATEC sulla base degli elementi di valutazione di cui al capoverso 2, l'articolo 55 permette tuttavia di prevedere un'apertura graduale dell'eleggibilità all'attribuzione di un nome di dominio in funzione delle categorie di persone stabilite secondo il capoverso 1. L'apertura graduale del dominio «.swiss» facilita

il controllo delle domande di registrazione e consente di sviluppare progressivamente un complesso di regole, basate sull'esperienza pratica, di pari passo con l'apertura alla registrazione delle diverse categorie o classi di persone eleggibili.

Art. 56 Mandato di nominazione

I nomi di dominio che corrispondono o sono affini a denominazioni a carattere generico presentano a priori un interesse particolare per una parte o la totalità della comunità svizzera (cfr. art. 50 lett. d). Pensiamo in questo caso a tutte le denominazioni che si riferiscono o descrivono in modo generale una categoria o una classe di beni, servizi, persone, gruppi, organizzazioni, cose, tecniche, settori o attività (cfr. allegato lett. q e relativi commenti). Talune di queste denominazioni potrebbero, in veste di nomi di dominio, procurare un vantaggio concorrenziale decisivo a chi li possiede (ad es. pizza.swiss, taxi.swiss, hotel.swiss, precision.swiss, ecc.).

Considerati questi aspetti, l'articolo 56 capoverso 1 sancisce che i nomi di dominio che corrispondono o sono affini a denominazioni a carattere generico che presentano un interesse particolare per una parte importante o la totalità della comunità svizzera debbano essere, in linea di principio, attribuiti tramite un mandato di nominazione. Questa forma particolare di attribuzione di un nome di dominio permette di autorizzare l'utilizzo delle denominazioni generiche a condizione che ciò non avvenga nell'interesse di un singolo, ma della comunità svizzera e/o della comunità interessata dalla denominazione richiesta (cfr. cpv. 3 lett. b). Ciò significa che le denominazioni a carattere generico che non presentano alcun interesse particolare per una parte o la totalità della comunità svizzera non possono essere attribuite (cfr. art. 53 cpv. 1 lett. f).

Il mandato di nominazione presenta in sostanza le seguenti caratteristiche:

- l'attribuzione avviene in seguito a un bando di concorso (che non sottostà all'art. 32 segg. dell'ordinanza dell'11 dicembre 1995 sugli acquisti pubblici [RS 172.056.11] o sulla base di candidature spontanee [cpv. 2]);
- esso sottostà a condizioni particolari che sono dirette a garantire l'interesse pubblico (cpv. 3 e 6); in particolare, l'obiettivo è evitare che l'attribuzione e l'utilizzazione del nome di dominio che presentano un interesse particolare per una parte o la totalità della comunità svizzera originino problemi di concorrenza; il nome di dominio richiesto deve inoltre presentare un legame effettivo con l'attività in questione (o, perlomeno, la denominazione non deve dare adito a confusione sul tipo di attività prevista);
- in caso di più candidature per lo stesso nome di dominio generico, sono previste regole di attribuzione (cpv. 5);
- spetta al candidato proporre o allestire un progetto di mandato (cpv. 3 lett. h), ossia un progetto completo che descrive in particolare le prestazioni o i servizi che esso intende offrire con il nome di dominio in questione (cpv. 3 lett. d).

Art. 57 Processo di attribuzione

Nell'ambito del dominio «.swiss», l'articolo 57 completa e precisa il processo generale di attribuzione dei nomi di dominio stabilito all'articolo 27. Questo processo specifico per l'attribuzione dei nomi di dominio «.swiss» si distingue fundamentalmente per le caratteristiche seguenti:

- è necessario condurre un esame «qualificativo» delle domande; il gestore del registro effettua segnatamente una valutazione preliminare di ogni domanda di registrazione (eleggibilità del richiedente, nome di dominio o sequenza di caratteri, corrispondenza tra il richiedente e la sequenza di caratteri) (cpv. 1); lo scopo è evitare che il gestore del registro pubblici le domande che non

soddisfano manifestamente le condizioni generali e particolari di attribuzione di un nome di dominio «.swiss»;

- il fatto che anche altri richiedenti possano presentare una domanda di registrazione per lo stesso nome di dominio nei 20 giorni successivi alla pubblicazione (domanda plurima) (cpv. 1 in fine); tale possibilità riflette la politica di «.swiss», tendente a far sì che i nomi di dominio siano attribuiti al «migliore» titolare possibile (cfr. art. 53 cpv. 1 lett. e) nell'intento di creare uno spazio di nomina-zione che si distingue per la sua qualità e sul quale gli utenti possono fare affidamento; in tal caso, occorre quindi permettere a tutte le persone eleggibili di «opporsi» a una domanda di attribuzione di un nome di dominio facendone richiesta per sé stesse; indubbiamente una tale disposizione lascia spazio ad abusi da parte di «approfittatori» («fruitori clandestini») e necessita pertanto di regole che disciplinino l'ordine di priorità per l'attribuzione ai richiedenti (cfr. cpv. 2).

Sezione 4: Revoca

Art. 58

L'articolo 58 enuncia i motivi che autorizzano il gestore del registro a revocare un nome di dominio «.swiss», in aggiunta a quelli previsti all'articolo 30. Questi motivi di revoca riflettono le condizioni particolari di attribuzione stabilite all'articolo 53 per «.swiss», le peculiarità del mandato di nomina-zione ai sensi dell'articolo 56 o ancora più generalmente le caratteristiche fondamentali di «.swiss» disciplinate all'articolo 50, che impongono motivi di revoca in funzione dell'interesse pubblico e/o quello della comunità svizzera (lett. c–e). In taluni casi particolari (lett. a e lett. c), il titolare di un nome di dominio revocato riceve un indennizzo che corrisponde alla totalità delle spese di registrazione e di gestione del nome di dominio versate al suo centro di registrazione quando era titolare del nome.

Capitolo 6: Domini gestiti da altri enti pubblici svizzeri

Art. 59

La competenza della Confederazione in materia di telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 92 Cost. è sicuramente globale ma non necessariamente esclusiva. In parole più chiare, di principio è possibile lasciare agli enti pubblici svizzeri diversi dalla Confederazione la possibilità di richiedere dei domini generici di primo livello presso l'ICANN, di stabilire la politica di attribuzione di questi domini e di gestirli nei limiti previsti dalle norme internazionali applicabili (cpv. 1 e 2). In tale contesto l'articolo 59 costituisce una delega che l'ODIn statuisce in favore di altri enti pubblici per i domini generici a loro conferiti dall'ICANN sulla base dell'articolo 28 capoverso 2 LTC (enti pubblici che sono anche «terzi» ai sensi di questa disposizione).

Il capoverso 2 stabilisce tuttavia i principi fondamentali di gestione di un dominio generico che questi enti pubblici devono rispettare. Se necessario, l'UFCOM specifica le misure o le esigenze concernenti la sicurezza e la disponibilità dell'infrastruttura e dei servizi, nonché l'utilizzazione abusiva dei dati messi a disposizione del pubblico (cpv. 3). I principi da rispettare non riguardano invece la definizione delle regole di attribuzione dei nomi di dominio subordinati ai domini generici interessati (politica d'at-tribuzione). Conviene infatti lasciare questo compito alla piena libertà e disposizione degli enti pubblici interessati.

Spetta all'UFCOM (cfr. art. 4 cpv. 1) vigilare sul rispetto dei principi di gestione dei domini previsti al capoverso 2 (cpv. 3) da parte degli enti pubblici. Le disposizioni dell'ODIn che disciplinano il dominio «.ch» (art. 7–31 e 44–48) si applicano per analogia a un dominio gestito da un ente pubblico che non ha emanato le regole necessarie.

Capitolo 7: Disposizioni finali

Sezione 1: Esecuzione

Art. 60

In applicazione dell'articolo 62 capoverso 2 LTC, il Consiglio federale può delegare all'UFCOM l'incarico di emanare le prescrizioni amministrative e tecniche necessarie. È pertanto possibile organizzare la gestione e l'attribuzione dei nomi di dominio in modo chiaro e appropriato, tenendo conto dell'elevato grado tecnico e dinamico del settore. Se necessario, l'UFCOM potrà prevedere in particolare:

- le modalità del deposito dei dati se la funzione di gestore del registro è delegata (art. 12);
- le regole che disciplinano il processo di attribuzione nonché le scadenze e le modalità di questo processo per ogni dominio particolare (art. 27 e 57);
- le regole di trascrizione delle denominazioni riservate nonché i riferimenti documentari che devono essere utilizzati (art. 26).
- le prescrizioni tecniche e amministrative sulla gestione della sicurezza dell'informazione e qualsiasi altra misura in grado di contribuire alla sicurezza e alla disponibilità del DNS (art. 4 cpv. 3).

Sezione 2: Disposizioni transitorie

Dal 2003, l'UFCOM ha delegato la gestione del nome di dominio Internet «.ch» a SWITCH. La delega include sia il compito di gestore del registro, sia quello di centro di registrazione. SWITCH ha inoltre stipulato contratti con partner attivi come centri di registrazione che, pertanto, sono suoi concorrenti. Parallelamente, nella funzione di centro di registrazione, SWITCH intrattiene relazioni contrattuali dirette con clienti finali titolari di nomi di dominio. Dal momento in cui entrerà in vigore la presente ordinanza, l'attuale contratto di delega, stipulato secondo il diritto previgente, non sarà più conforme sotto diversi aspetti al nuovo ordinamento. Le disposizioni transitorie definiscono in che misura le nuove disposizioni si applicano all'attuale contratto di delega.

Art. 61 Clienti di SWITCH

Il nuovo diritto impedisce al gestore del registro di svolgere allo stesso tempo un'attività di centro di registrazione, il che è in contrasto con l'attuale contratto di delega stipulato con SWITCH. Quando sarà entrata in vigore la nuova regolamentazione, SWITCH, in quanto delegato della funzione di gestore del registro per il dominio «.ch», non sarà più autorizzato a stipulare nuovi contratti con clienti finali. L'attribuzione di un nuovo nome di dominio potrà avvenire soltanto tramite un centro di registrazione.

Le relazioni contrattuali di SWITCH con i clienti finali godranno di una tolleranza legale durante un periodo di transizione. I contratti conclusi tra SWITCH e i titolari di nomi di dominio potranno essere prolungati soltanto per un periodo di 12 mesi al massimo. Alla fine, i circa 470 000 titolari dei grosso modo 1,15 milioni di nomi di dominio registrati presso SWITCH dovranno trasferirli a un centro di registrazione di propria scelta. Lo svolgimento della migrazione è stato definito da un gruppo di lavoro composto di rappresentanti dell'UFCOM e di SWITCH; anche i partner di SWITCH sono stati coinvolti nel processo. Le disposizioni transitorie si basano sulle conclusioni del gruppo di lavoro e garantiscono un processo equo e trasparente, nonché realizzabile sotto il profilo logistico. Nessun centro di registrazione, infatti, deve ottenere un vantaggio concorrenziale ingiustificato nel quadro della migrazione dei clienti finali di SWITCH. Il processo di migrazione dovrà essere portato a compimento al più tardi entro i due anni successivi all'entrata in vigore dell'ordinanza. Il capoverso 5 obbliga l'UFCOM e SWITCH a mettere in atto il processo elaborato congiuntamente. Le diverse tappe del processo sono descritte nel paragrafo seguente.

A tre mesi dalla fine dell'abbonamento annuale, SWITCH invita per posta i titolari di un nome di dominio a trasferirlo a un partner o un centro di registrazione di propria scelta prima della scadenza dell'abbonamento. Se il titolare di un nome di dominio non è più interessato a utilizzarlo, può richiederne l'eliminazione. Se invece non reagisce alla comunicazione, l'invito a trasferire il nome è ripetuto a cadenza mensile fino alla fine dell'abbonamento, e trasmesso anche alle altre persone di riferimento per le questioni tecniche o di fatturazione. Alla scadenza dell'abbonamento, il titolare è invitato tramite lettera raccomandata a procedere al trasferimento entro 30 giorni. Se il trasferimento non viene ordinato entro il termine, il nome di dominio è disattivato, ossia eliminato dal sistema DNS. I nomi di dominio disattivati possono essere immediatamente riattivati su richiesta del titolare o di terzi. I nomi di dominio riattivati devono essere trasferiti entro due settimane, altrimenti saranno nuovamente disattivati. I nomi di dominio che, trascorsi quattro mesi dalla scadenza del contratto, non sono ancora stati trasferiti, sono revocati. Un mese più tardi saranno messi a disposizione per essere riattribuiti a terzi. Durante questo intervallo di un mese, il nome di dominio revocato potrà essere nuovamente attribuito al precedente titolare.

Art. 62 Attuale contratto di delega con SWITCH

L'attuale contratto di delega tra l'UFCOM e SWITCH scade il 31 marzo 2015. Si prevede di delegare nuovamente a un'impresa privata il compito di gestore del registro per il dominio «.ch». Tuttavia, la procedura di designazione del nuovo gestore del registro potrà incominciare soltanto quando la presente ordinanza sarà entrata in vigore. Si ritiene pertanto che il nuovo delegato non possa essere designato prima della scadenza dell'attuale contratto. Se non si trattasse di SWITCH, il nuovo gestore del registro avrebbe inoltre bisogno di sufficiente tempo per assumere i relativi compiti. Anche la migrazione dei nomi di dominio secondo la procedura appena descritta si svolgerebbe più tardi.

In questo contesto, è pertanto giustificato prevedere una proroga del contratto con SWITCH fino al 30 giugno 2018 al più tardi. In questo caso si tratta di prolungare una relazione contrattuale basata sul diritto attuale che, per ragioni di fatto, non può essere completamente adattato al nuovo diritto, segnatamente per quanto concerne i rapporti con i clienti finali. Visto il rapporto poco chiaro tra il diritto attuale e quello nuovo, certi punti essenziali del contratto dovranno essere regolati esplicitamente in vista della proroga. La regolamentazione prevista si basa soprattutto sul contenuto dell'attuale contratto, tenendo conto delle circostanze particolari durante il periodo di transizione.

SWITCH potrà prolungare al massimo di un anno gli abbonamenti dei propri clienti finali soltanto durante i tre mesi successivi all'entrata in vigore della presente ordinanza. Scaduto questo termine, SWITCH non potrà più generare utili grazie alla clientela finale. Ne consegue che è inutile adattare i prezzi applicabili al dettaglio.

Oltre a un drastico calo degli introiti generati dalla clientela finale, SWITCH dovrà far fronte a un aumento delle spese legate al trasferimento dei nomi di dominio. Durante il processo di trasferimento, le voci contabili relative all'esecuzione dei compiti delegati registreranno uno scoperto che dovrà essere compensato, conformemente alle disposizioni contrattuali, con le eccedenze accumulate alla fine dell'anno precedente. Se, contrariamente alle ipotesi, l'eccedenza accumulata risultasse insufficiente a compensare le perdite, i prezzi all'ingrosso dovrebbero essere rivisti al rialzo, in modo da permettere di generare introiti più elevati. Al contrario, i prezzi all'ingrosso dovranno essere abbassati se gli introiti dovessero risultare di gran lunga superiori ai costi derivanti dalla mera attività di gestore del registro o se l'eccedenza annuale fosse prodotta grazie allo svolgimento dei compiti.

Come ha sempre fatto in passato, l'UFCOM dovrà verificare annualmente le entrate e le uscite di SWITCH e valutare se il guadagno sia pertinente. Tramite decisione esso stabilisce l'ammontare dell'eccedenza o della perdita che, alla fine dell'anno, risulta dall'adempimento dei compiti delegati. L'ammontare dell'eccedenza accumulata alla fine dell'esercizio è stabilito sulla base del risultato annuale. In base all'evoluzione dei conti, si potrà decidere un'eventuale adattamento dei prezzi all'in-

grosso nel quadro di una stima del prezzo. Un'ultima verifica dei conti è effettuata alla fine del periodo di delega. L'eventuale eccedenza accumulata sarà versata alla Confederazione.

Nell'ambito del suo obbligo di collaborazione, SWITCH fornisce all'UFCOM qualsiasi documento necessario all'esame della sua contabilità. Il contratto di delega specifica i documenti da presentare. Per gli altri aspetti riguardanti l'obbligo di collaborare, si rimanda alla prassi in vigore per gli audit.

Il sito www.nic.ch serve esclusivamente a fornire le prestazioni di gestore del registro; contiene infatti i collegamenti al WHOIS e al conto degli utenti. Il sito nic.ch costituisce un nome di dominio ai sensi dell'articolo 26 cpv. 1 lett. e; in quanto tale è riservato alle attività del gestore del registro e non può essere destinato ad altri utilizzi. Di conseguenza, SWITCH ha il divieto di utilizzare questo canale per informare sulle proprie attività collaterali e sulle prestazioni di singoli centri di registrazione, o ancora per inserirvi dei collegamenti che rimandano a queste informazioni. La pubblicazione della lista di tutti i centri di registrazione è invece consentita. Alla fine del periodo di delega, i diritti di utilizzazione dovranno essere trasferiti all'UFCOM o al nuovo gestore del registro.

Art. 63 Impiego di eventuali eccedenze

In virtù del diritto attuale, l'eccedenza deve essere versata all'UFCOM se non può più servire a far abbassare i prezzi. Può essere utilizzata solo per finanziare i compiti e i progetti di interesse pubblico nel quadro della gestione dei nomi di dominio. Con decisione del 14 novembre 2013, SWITCH è stata obbligata a versare all'UFCOM entro il 2014 un'eccedenza di tre milioni di franchi. Nella stessa occasione, l'UFCOM ha stabilito l'utile eccedente accumulato al 31 dicembre 2012 a circa 12 milioni di franchi.

Le disposizioni transitorie garantiscono che l'eccedenza versata all'UFCOM dovrà ancora essere utilizzata per finanziare i compiti e i progetti di interesse pubblico nel quadro della gestione del sistema dei nomi di dominio. L'UFCOM gestisce l'eccedenza unicamente a questo fine. Inoltre, l'eccedenza è riservata al finanziamento di compiti e progetti durante un periodo adeguato. Se le risorse a disposizione non possono essere impiegate entro la scadenza del periodo di proroga del contratto di delega, vale a dire il 30 giugno 2018 massimo, il saldo confluirà nelle casse della Confederazione.

L'articolo 62 prevede che l'eccedenza accumulata sia determinata ogni anno, e per l'ultima volta al termine del periodo di delega. L'eventuale eccedenza accumulata è versata alla Confederazione.

Art. 64 Contratti con i partner

I contratti di partenariato con SWITCH restano validi all'entrata in vigore della presente ordinanza. Per maggior chiarezza è stato esplicitamente specificato che i partner attuali di SWITCH sono oramai considerati come centri di registrazione ai sensi della presente ordinanza. Le relazioni contrattuali tra questi ultimi e SWITCH dovranno essere adeguate al nuovo diritto entro un termine di due anni.

5 Allegato

